



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 34704

15/05/2014

L'anno **2014**, il giorno 15 (quindici) del mese di **maggio**, alle **ore 10.45**, presso gli Uffici del Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Montecchio Maggiore, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

**Approvazione del Piano di Assetto del Territorio
ed esame delle osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Montecchio Maggiore	Milena Cecchetto	Sindaco, in attuazione della DCC n. 42 del 30/09/2013
Provincia di Vicenza	Roberto José Bavaresco	Dirigente del Settore Urbanistica, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Nicoletta Frosi	Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica
Gianluca Peripoli	Vicesindaco del Comune di Montecchio Maggiore
Francesco Manelli	Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Maggiore
Luigi Schiavo	Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Montecchio Maggiore

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 14/10/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore, la Provincia di Vicenza e la Regione del Veneto;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia

urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;

- che con la Delibera n. 125 del 08/05/2012, ad oggetto: "Art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004. Presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha dato atto che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisce nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia stessa.
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21/06/2012, il Comune di Montecchio Maggiore ha preso atto del passaggio delle competenze in materia urbanistica alla Provincia, stabilendo il subentro della Provincia nelle funzioni della Regione nell'accordo di copianificazione del PAT;
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che in data 26/09/2013 prot. n. 68854 gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), recependo preventivamente le prescrizioni contenute nei pareri;
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che il Comune di Montecchio Maggiore con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 18237 del 11/03/2014 ha dichiarato che sono pervenute n. 61 osservazioni entro i termini, n. 5 osservazioni fuori termine e nessuna è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS;
- che il Comune, con Deliberazione di Giunta n. 55 del 20/03/2014, ha stabilito di non controdedurre eventuali osservazioni pervenute oltre il 12/03/2014;
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 90125 del 12/12/2013, ha dichiarato che entro i termini risulta pervenuta un'osservazione da parte dei Sigg. Gonzati e Schenato Vittoria, acquisita al protocollo provinciale al n. 85665 del 27/11/2013, trasmessa al Comune di Montecchio Maggiore con la citata nota prot. n. 90125 del 12/12/2013; l'osservazione pervenuta in Provincia corrisponde all'osservazione pervenuta in Comune al prot. 33983/2013, classificata nell'allegato B come osservazione n. 16;
- La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 17881 del 10/03/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all'Ente Regionale; la Regione del Veneto con nota prot. n. 138611 del 01/04/2014, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 24207 del 01/04/2014 ha comunicato che non sono pervenute osservazioni relative al PAT del Comune di Montecchio Maggiore;
- che sul rapporto ambientale preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 92 del 06/08/2008 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29.03.2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10.4.2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.
- che, il Comune, con note prot. 9003 del 28/03/2014 e prot. 13122 del 07/05/2014, ha provveduto a trasmettere ai competenti Uffici Regionali la documentazione per la verifica di cui all'art. 5 comma 4 delle Norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Visto

- che/in data 12/03/2014 il Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12.06.2012, si è riunito per l'esame del PAT, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;

- che in data 12/03/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- che è stata convocata dal Comune per il giorno 15/05/2014 alle ore 10.00 presso la sala riunioni del Settore Urbanistica la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;
- che il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 come modificato con D. Lgs. 4/2008.

Rammentato che

- il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;
- l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.
- Per quel che concerne la "linea di sviluppo insediativo" nonché i "Limiti fisici alla nuova edificazione" indicati in tav. 4 in prossimità dell'area di danno dell'azienda FIS rientrante nel campo di applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i., si rimarca la non conformatività degli stessi e la loro valenza esclusivamente di strategia temporalmente non determinata. L'attuazione di tali previsioni sarà valutata dal Piano degli Interventi, che dovrà concretamente verificare la compatibilità territoriale ed ambientale delle previsioni urbanistiche, nel rispetto della normativa in materia di Rischio di Incidente Rilevante, ed in conformità alle previsioni del Piano di Protezione Civile del Comune.
- Il Piano degli Interventi dovrà garantire il reperimento di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004.
- Il Piano degli Interventi dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, alle direttive del PTCP contenute nel titolo IV relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon e per la tutela delle risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore assume la presidenza della Conferenza di servizi decisoria; funge da segretario il Geom. Luigi Schiavo, Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune.

Il Comune di Montecchio Maggiore:

- ▲ presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri VTPU e della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò consegna la dichiarazione di adeguamento a firma del Sindaco, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del progettista del PAT (allegato sub H);
- ▲ fa presente che ha provveduto ad aggiornare i vincoli cimiteriali nella tav. 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale, portandoli a 200 m rispetto al PAT adottato che riportava a titolo ricognitivo i vincoli di PRG;
- ▲ in merito all'osservazione 55, visto quanto proposto dal Comitato Tecnico Provinciale, rileva la necessità, a titolo meramente ricognitivo della pianificazione comunale vigente, di aggiornare, contestualmente al perimetro dell'urbanizzazione consolidata produttiva, anche le aree a standard del PDL in oggetto;
- ▲ richiamando e ponendo alla visione la documentazione a firma del geologo redattore del PAT già trasmessa alla Provincia (prot. Provincia n. 2938/2014), propone che in sede di questa Conferenza di Servizi venga accolta parzialmente l'osservazione n. 59 con conseguente parziale rettifica della perimetrazione di un'area classificata nella tav. 3 del PAT - carta delle fragilità - come "area non idonea";
- ▲ dichiara che erroneamente era stata considerata come osservazione al PAT l'osservazione prot. 35237/2013 (n. 37 "annullata" nell'allegato B) relativa ad un Piano

di Recupero comunale, pertanto conferma che la stessa si intende annullata per quanto riguarda il procedimento del Piano di Assetto del Territorio;

- ^ dichiara che il parere prot. 0118945 del 14/11/2013 di ARPAV, è stato tenuto in considerazione nell'ambito della procedura di VAS, come risulta dal parere della Commissione VAS n. n. 42 del 10/03/2014 e pertanto conferma che lo stesso non viene considerato tra le osservazioni (vedi allegato B, osservazione 17 "annullata");
- ^ Rileva la necessità di aggiornare la cartografia - tav. 4 del PAT relativamente agli ambiti già assoggettati a SUAP e comunica di aver già provveduto ad inserire tali integrazioni negli elaborati consegnati;
- ^ presenta un "Documento di Sintesi" (allegato sub H) nel quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti ed integrazioni di cui sopra.
- ^ In merito a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 5, norme di attuazione del PAI, relativamente alle zone di attenzione geologica, fa presente che con note prot. 9003 del 28/03/2014 e prot. 13122 del 07/05/2014, ha provveduto a trasmettere la documentazione ai competenti Uffici Regionali.

La Conferenza:

- ^ procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B;
- ^ in merito all'osservazione 55, conviene con quanto proposto dal Comitato Tecnico Provinciale, e prende atto che in accoglimento all'osservazione viene aggiornato il perimetro dell'urbanizzazione consolidata produttiva, a titolo meramente ricognitivo del PRG vigente e contestualmente viene integrata/adequata la cartografia allo stato attuale del territorio relativamente alle aree a standard;
- ^ in merito all'osservazione 59, visto quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale (allegato B), prende visione della documentazione a firma del geologo redattore del PAT, già trasmessa dal Comune e acquisita al prot. provinciale n. 29383 del 23/04/2014 (allegato G alla presente) e stabilisce di accogliere parzialmente l'osservazione, mediante parziale rettifica della perimetrazione dell'area oggetto di osservazione da area "non idonea" a "idonea a condizione" come da proposta del geologo redattore del PAT;
- ^ in merito all'osservazione n. 61, conviene con quanto proposto dal Comitato Tecnico Provinciale e pertanto l'osservazione risulta parzialmente accolta;
- ^ prende atto che il Comune ha rilevato la necessità di aggiornare la cartografia - tav. 4 del PAT relativamente agli ambiti già assoggettati a SUAP e ha già provveduto ad inserire tali integrazioni negli elaborati consegnati;
- ^ valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B finalizzate a garantire il rispetto della legislazione vigente, a correggere errori tecnici o ad effettuare precisazioni migliorative della disciplina di piano;
- ^ valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;
- ^ dà atto che il Comune ha provveduto a consegnare i soli elaborati di PAT oggetto di modifica, come da dichiarazione prot. n. 13878 del 15/05/2014 e stabilisce che per gli elaborati invariati rispetto all'adozione procederà alla vidimazione delle copie adottate.
- ^ Dà atto che il dvd consegnato dal Comune contiene tutti gli elaborati di piano, ovvero accorpa i contenuti dei due cd adottati "CD - Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo" e "CD - Contenente gli elaborati conoscitivi, progettuali e di valutazione del Piano".

Il Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 42 del 30/09/2013;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza prot. 120569 del 16/03/2013, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009;
- VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3371 del 27/02/2013;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 42 del 10/03/2014 e successivo parere n. 93 del 16/04/2014 di modifica prescrizione;
- VISTO il Decreto n. 37 del 10/04/2014 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 18595 del 12/03/2014, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013 con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 18595 del 12/03/2014 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante, con le seguenti specificazioni:
 - in merito all'osservazione 55, conviene con quanto proposto dal Comitato Tecnico Provinciale, e prende atto che in accoglimento all'osservazione al piano adottato viene aggiornato il perimetro dell'urbanizzazione consolidata produttiva, a titolo meramente ricognitivo del PRG vigente e contestualmente viene integrata/adequata la cartografia allo stato attuale del territorio relativamente alle aree a standard;
 - in merito all'osservazione 59, visto quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale (allegato B), presa visione della documentazione a firma del geologo redattore del PAT, prot. Provincia n. 29383 del 23/04/2014 (allegato G), stabilisce di accogliere parzialmente l'osservazione;
 - in merito all'osservazione n. 61, conviene con quanto proposto dal Comitato Tecnico Provinciale e pertanto l'osservazione risulta parzialmente accolta.
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composti da:

ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

- Elab. 01. Tav. 1.1 Pianificazione superiore – Quadro regionale
- Elab. 02. Tav. 1.2 Pianificazione superiore – Quadro provinciale
- Elab. 03. Tav. 1.3 Pianificazione superiore – Piano d’Area Monti Berici
- Elab. 04. Tav. 1.4 Pianificazione superiore – Infrastrutture e mobilità a scala regionale
- Elab. 05. Tav. 2.1 Inquadramento territoriale – Elementi tutelati scala 1:25.000
- Elab. 05. Tav. 2.2 Inquadramento territoriale - Mosaico dei PRG scala 1:25.000
- Elab. 07. Tav. 3.1 Cartografia storica scala 1:25.000
- Elab. 08. Tav. 3.2 Ortofoto scala 1:10.000
- Elab. 09. Tav. 3.3 Carta Tecnica Regionale aggiornata al 2007 scala 1:10.000
- Elab. 10. Tav. 3.4 Stradario Comunale scala 1:10 000
- Elab. 11. Tav. 4.1 Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
- Elab. 13. Tav. 4.3 Idrografia e rischio idraulico scala 1:10.000
- Elab. 14. Tav. 5.1 Stato di attuazione dei piani attuativi scala 1:10.000
- Elab. 15. Tav. 5.2 Stato di attuazione delle aree a standard scala 1:10.000
- Elab. 16. Tav. 6.1 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 17. Tav. 6.2 Carta idrogeologica - acque superficiali e acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 18. Tav. 6.3 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 19. Tav. 6.4 Clivometria scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1 Uso del suolo scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1.1 Carta delle colture agricole scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1.2 Carta della capacità d’uso dei suoli scala 1:10.000
- Elab. 21. Tav. 7.2 Superficie Agricola Utilizzata scala 1:10.000
- Elab. 21. Tav. 7.2.1 Carta delle strutture primarie scala 1:10.000
- Elab. 22. Tav. 7.3 Carta del paesaggio agrario scala 1:10.000
- Elab. 23. Tav. 7.4 Evoluzione storica del paesaggio scala adattata
- Elab. 24. Tav. 7.5 Frammentazione del territorio scala 1:10.000
- Elab. 24. Tav. 7.5.1 Carta dei Sistemi Ecorelazionali scala 1:10.000
- Elab. 25. Tav. 8.1 Edifici per numero piani scala 1:10.000
- Elab. 26. Tav. 8.2 Rapporto di copertura per ZTO scala 1:10 000
- Elab. 27. Tav. 8.3 Densità edilizia territoriale per ZTO scala 1:10 000
- Elab. 28. Tav. 8.4 Destinazioni di uso degli edifici scala 1:10 000
- Elab. 29. Tav. 8.5 Classi di età dell’edificato scala 1:10 000
- Elab. 30. Tav. 9.1 Morfologia del territorio: idrografia scala 1:10.000
- Elab. 31. Tav. 9.2 Morfologia del territorio: orografia scala 1:10.000
- Elab. 32. Tav. 9.3 Morfologia del territorio: viabilità scala 1:10.000
- Elab. 33. Tav. 9.4 Morfologia del territorio: spazi aperti scala 1:10.000
- Elab. 38. Tav. 10.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali e architettonici scala 1:10.000
- Elab. 39. Tav. 10.2 Sistema della residenza e dei servizi scala 1:10.000
- Elab. 40. Tav. 10.3 Sistema infrastrutturale e produttivo scala 1:10.000
- Elab. 41. Tav. 10.4 Linee Guida Documento Preliminare scala 1:10 000
- Elab. 51. Tav. 5.1 Sistema della Residenza e dei servizi Alte Ceccato scala Varie
- Elab. 52. Tav. 5.2 Riqualificazione strada ex SR 11 – Matrice di trasformazione scala Varie
- Elab. 53.1. Tav. 5.3 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore A scala Varie
- Elab. 53.2. Tav. 5.4 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore B scala Varie
- Elab. 53.3. Tav. 5.5 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore C scala Varie
- Elab. 53.4. Tav. 5.6 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore D scala Varie
- Elab. 54. Tav. 5.7 Sistema Ambientale - Carta della frammentazione e della connettività ecologica scala 10.000

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

- Elab. 47 – Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - scala 1:10.000
- Elab. 48 – Tav. 2 – Carta delle invarianti - scala 1:10.000

- Elab. 49 - Tav. 3 - Carta della fragilità - scala 1:10.000
- Elab. 50 - Tav. 4 - Carta della trasformabilità - scala 1:10.000

DESCRITTIVI

- Elab. 45 - Rapporto sulla Struttura dati e Informazioni
- Elab. 55 - Relazione Tecnica e di Progetto
- Elab. 56 - Norme Tecniche
- Elab. 57 - Relazione di Dimensionamento
- Elab. 58 - Dossier sul Processo Partecipativo
- Elab. 59 - Relazione Geologica
- Elab. 60 - Relazione Agronomica
- Elab. 61 - Valutazione di Compatibilità Idraulica
- Elab. 61 - All. A - Carta della Compatibilità Idraulica

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Elab. 62 - Rapporto Ambientale
- Elab. 62 - All. 1 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Aria
- Elab. 62 - All. 2 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Acqua
- Elab. 62 - All. 3 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Suolo e Paesaggio
- Elab. 62 - All. 4 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Rischii naturali e antropici
- Elab. 62 - All. 5 - Ricognizione delle aree non attuate del PRG vigente e degli ambiti oggetto di scheda
- Elab. 62 - All. 6 - Pianificazione Comuni limitrofi
- Elab. 62 - All. 7 - Sintesi non Tecnica
- Elab. 64 - Valutazione di Incidenza
- Elab. 64 - All. A - Valutazione delle interferenze del progetto con il Sito Natura 2000
- Elab. 65 - All. A - Linee guida per il Piano degli Interventi - Aree confermate dal progetto di piano
- Elab. 65 - All. B - Linee guida per il Piano degli Interventi - Aree ridefinite dal progetto di piano

INFORMATICI

DVD - Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo.

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: parere VTPU prot. n. 18595 del 12/03/2014;
- ALL. B: parere prot. n. 18592 del 12/03/2014 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza,
- ALL. C: parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3371 del 27/02/2013;
- ALL. D: parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza del 16/03/2013 prot. n. 120569;
- ALL. E: Pareri della Commissione Regionale VAS n. 42 del 10/03/2014 e successivo parere n. 93 del 16/04/2014 di modifica prescrizione;
- ALL. F: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 37 del 10/04/2014 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
- ALL. G: Nota integrativa osservazione n. 59, a firma dei dott. Geol. Nucci e Benedetti, prot. n. 29383/2014;
- ALL. H: "Documento di Sintesi" corredato della dichiarazione di adeguamento prot. 13878 del 15/05/2014 sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune e dal Progettista del PAT;

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale.


e) danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il comune ha provveduto a trasmettere con nota prot. 13878 in data 15/05/2014 e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;

- f) danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;
- g) danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 11:25 .

Il presente verbale composto di n. 8 fogli.



Il segretario verbalizzante
Geom. Luigi Schiavo



Per il **Comune di Montecchio Maggiore**

Il Sindaco


Milena Cecchetto




Per la **Provincia di Vicenza**

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Roberto Josè Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 01 del 12.03.2014

Prot. 18595

Vicenza, 12/03/2014

OGGETTO: Comune di MONTECCHIO MAGGIORE
PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL
INTERCOMUNALE, ADOTTATO CON DCC N. 42 DEL 30/09/2013 DEL COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE - ART. 15, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 12/03/2014, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **5** (cinque) presenti voti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore, è stato invitato con nota prot. n. 15032 gior. del 27/02/2014 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 12/03/2014 per la seduta di discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il Dlgs 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere n. 1 prot. n. 18592 del 12/03/2014 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
Arch. Roberto José Bavaresco



PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 01 del 12.03.2014

Prot. **18592**

Vicenza, 12/03/2014

OGGETTO: Comune di MONTECCHIO MAGGIORE

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, ADOTTATO CON DCC N. 42 DEL 30/09/2013 DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - ART. 15, LR N. 11/2004.

Il giorno 12 Marzo 2014 presso Palazzo Nievo - sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Ivan Farronato, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Angelo Padovan, delegato	Settore Turismo Agricoltura	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile		X
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP		X
Arch. Francesca Bressan, delegata	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Dott.ssa Patrizia Tomasi, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 5 e assenti n. 4

Comune di Montecchio Maggiore:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Dott.ssa Milena Cecchetto	Sindaco	X	
Arch. Francesco Manelli	Dirigente Area Tecnica	X	
Geom. Luigi Schiavo	Responsabile Servizio Urbanistica	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di
segretario.

PREMESSA

Il Comune di Montecchio Maggiore in data 14/10/2008 ha sottoscritto con la Provincia di Vicenza e la
Regione Veneto, l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR
11/2004;

Facendo seguito all'approvazione del PTCP avvenuta con DGR 708/02/05/2012, il Comune ha
deliberato il proseguimento della copianificazione con la Provincia con la deliberazione di
Comunale n. 113 del 21/06/2012 ;

Con nota prot. n. 15032 del 27/02/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato
Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di
Montecchio Maggiore (o suo delegato);

Alle ore 10:40 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta del Comitato;

Si dà atto che è pervenuto dal Settore Protezione Civile il parere di competenza prot. n. 18441 del
12/03/2014.

Relaziona l'arch. Roberto José Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;

Il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Montecchio Maggiore chiede chiarimenti in merito alle
fasce di rispetto cimiteriale e si riserva di valutare eventuali proposte di modifica agli elaborati del
Pat.

CONCLUSIONI


Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario
straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti (aventi diritto di
voto,

Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:

- Prima della Conferenza di Servizi il Comune dovrà trasmettere alla Provincia il Decreto
Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale
VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Il Comune, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi
delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri compresi quelli pervenuti
prima dell'adozione del PAT al fine di semplificare agli utenti la comprensione della
pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli
elaborati posita del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa
prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.


**Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersettoriale**

arch. Roberto José Bavaresco



Il Segretario

geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PARERE

PREMESSE

Con nota prot. n. 23303 del 13/07/2007 (prot. Provincia n. 48004 del 24/07/2007) il Comune di Montecchio Maggiore ha richiesto l'attivazione della procedura di pianificazione concertata ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004 per la formazione del Piano di Assetto del Territorio con Provincia e Regione e con nota del 25/02/2008 prot. n. 5935 (prot. Provincia n. 15468 del 28/02/2008) ha trasmesso bozza del documento preliminare.

Con delibera di Giunta n. 301 del 03.09.2008, il Comune di Montecchio Maggiore ha approvato il documento preliminare finalizzato alla redazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi degli articoli 3, 5 e 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e lo schema di accordo di pianificazione con Provincia e Regione, così come integrati a seguito dei contatti con gli uffici regionali e provinciali.

La Provincia di Vicenza con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 364 del 16.09.2008 ha preso atto del Documento Preliminare; contestualmente è stato anche approvato lo schema di accordo di copianificazione tra il Comune di Montecchio Maggiore, la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto.

La Provincia di Vicenza, il Comune di Montecchio Maggiore e la Regione Veneto hanno sottoscritto in data 14.10.2008 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio.

Con nota prot. n. 33270 del 16/08/2008 (prot. Provincia n. 76692 del 24/10/2008) il Comune ha comunicato l'avvio della fase di concertazione e con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 25.05.2009 ha dato atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare del PAT.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate per legge alla Provincia fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012.

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto "art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia." la Giunta Provinciale ha deliberato *di ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.*

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 35984 del 14/05/2012 ha invitato il Comune di Montecchio Maggiore a manifestare il proprio intendimento a recedere dall'accordo di pianificazione ovvero a rinnovarlo mediante comunicazione formale, senza dar luogo ad ulteriori sottoscrizioni.

Il Comune di Montecchio Maggiore con provvedimento di Giunta n. 113 del 21/06/2012 ha deliberato "di ritenere che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica sostituisca nelle funzioni la regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia".

Con nota prot. 21263 del 26/07/2013, il Comune di Montecchio Maggiore ha trasmesso le bozze degli elaborati del PAT, acquisite agli atti della Provincia al prot. n. 55095 del 29.07.2013 ed integrate con successive note acquisite agli atti della provincia al prot. n. 56300 del 02/08/2013.

A seguito di successivi incontri di copianificazione e sulla base delle indicazioni fornite dagli Uffici Provinciali, gli elaborati del PAT sono stati modificati e trasmessi alla Provincia in data 19/09/2013 prot. n. 66776.

In data 20/09/2009 il Comitato Tecnico Intersettoriale ha ritenuto meritevoli di sottoscrizione gli elaborati tecnici trasmessi con nota del 19/09/2013, indicando alcune precisazioni e integrazioni degli elaborati.

In data 26/09/2013 gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal Comune di Montecchio Maggiore e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 68854 del 26/09/2013).

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013;

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- albo pretorio comunale dal 07/10/2013 al 06/12/2013, come da registro atti n. 1430;
- portale WEB comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Pianificazione Governo del Territorio - art. 39;
- Provincia di Vicenza, dal 07/10/2013 al 06/12/2013 (vedi relata di pubblicazione n. 1596 del 09/12/2013);
- BUR n. 88 del 18/10/2013;
- Quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 25/10/2013;
- Quotidiano "Il Corriere del Veneto" del 25/10/2013.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica entro i termini risulta pervenuta un'osservazione da parte dei Sigg. Gonzati e Schenato Vittoria acquisita al protocollo provinciale al n. 85665 del 27/11/2013 (come da certificazione prot. n. 90125 del 12/12/2013), trasmessa al Comune di Montecchio Maggiore con nota prot n. 90125 del 12/12/2013, che corrisponde all'osservazione n. 16 del Comune.

In data 21/01/2014 il Comune ha trasmesso a mezzo e-mail copia delle osservazioni pervenute e relative proposte di controdeduzioni (prot. Provincia 18237/2014).

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 17881 del 10/03/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all' Ente Regionale.

Il Comune di Montecchio Maggiore con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 18237 del 11/03/2014 ha dichiarato che sono pervenute n. 61 osservazioni entro i termini e n. 5 osservazioni fuori termine delle quali nessuna è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS.

Il Comune ha dichiarato altresì di voler controdedurre anche alle 5 osservazioni pervenute fuori termine.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO: ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

- Elab. 01. Tav. 1.1 Pianificazione superiore - Quadro regionale
 - Elab. 02. Tav. 1.2 Pianificazione superiore - Quadro provinciale
 - Elab. 03. Tav. 1.3 Pianificazione superiore - Piano d'Area Monti Berici
 - Elab. 04. Tav. 1.4 Pianificazione superiore - Infrastrutture e mobilità a scala regionale
 - Elab. 05. Tav. 2.1 Inquadramento territoriale - Elementi tutelati scala 1:25.000
 - Elab. 05. Tav. 2.2 Inquadramento territoriale - Mosaico dei PRG scala 1:25.000
 - Elab. 07. Tav. 3.1 Cartografia storica scala 1:25.000
 - Elab. 08. Tav. 3.2 Ortofoto scala 1:10.000
 - Elab. 09. Tav. 3.3 Carta Tecnica Regionale aggiornata al 2007 scala 1:10.000
 - Elab. 10. Tav. 3.4 Stradario Comunale scala 1:10 000
 - Elab. 11. Tav. 4.1 Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
 - Elab. 13. Tav. 4.3 Idrografia e rischio idraulico scala 1:10.000
 - Elab. 14. Tav. 5.1 Stato di attuazione dei piani attuativi scala 1:10.000
-

- Elab. 15. Tav. 5.2 Stato di attuazione delle aree a standard scala 1:10.000
- Elab. 16. Tav. 6.1 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 17. Tav. 6.2 Carta idrogeologica - acque superficiali e acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 18. Tav. 6.3 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 19. Tav. 6.4 Clivometria scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1 Uso del suolo scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1.1 Carta delle colture agricole scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.1.2 Carta della capacità d'uso dei suoli scala 1:10.000
- Elab. 21. Tav. 7.2 Superficie Agricola Utilizzata scala 1:10.000
- Elab. 21. Tav. 7.2.1 Carta delle strutture primarie scala 1:10.000
- Elab. 22. Tav. 7.3 Carta del paesaggio agrario scala 1:10.000
- Elab. 23. Tav. 7.4 Evoluzione storica del paesaggio scala adattata
- Elab. 24. Tav. 7.5 Frammentazione del territorio scala 1:10.000
- Elab. 24. Tav. 7.5.1 Carta dei Sistemi Ecorelazionali scala 1:10.000
- Elab. 25. Tav. 8.1 Edifici per numero piani scala 1:10.000
- Elab. 26. Tav. 8.2 Rapporto di copertura per ZTO scala 1:10 000
- Elab. 27. Tav. 8.3 Densità edilizia territoriale per ZTO scala 1:10 000
- Elab. 28. Tav. 8.4 Destinazioni di uso degli edifici scala 1:10 000
- Elab. 29. Tav. 8.5 Classi di età dell'edificato scala 1:10 000
- Elab. 30. Tav. 9.1 Morfologia del territorio: idrografia scala 1:10.000
- Elab. 31. Tav. 9.2 Morfologia del territorio: orografia scala 1:10.000
- Elab. 32. Tav. 9.3 Morfologia del territorio: viabilità scala 1:10.000
- Elab. 33. Tav. 9.4 Morfologia del territorio: spazi aperti scala 1:10.000
- Elab. 38. Tav. 10.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali e architettonici scala 1:10.000
- Elab. 39. Tav. 10.2 Sistema della residenza e dei servizi scala 1:10.000
- Elab. 40. Tav. 10.3 Sistema infrastrutturale e produttivo scala 1:10.000
- Elab. 41. Tav. 10.4 Linee Guida Documento Preliminare scala 1:10 000
- Elab. 51. Tav. 5.1 Sistema della Residenza e dei servizi Alte Ceccato scala Varie
- Elab. 52. Tav. 5.2 Riqualficazione strada ex SR 11 – Matrice di trasformazione scala Varie
- Elab. 53.1. Tav. 5.3 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore A scala Varie
- Elab. 53.2. Tav. 5.4 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore B scala Varie
- Elab. 53.3. Tav. 5.5 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore C scala Varie
- Elab. 53.4. Tav. 5.6 Sistema della Residenza e dei servizi - Destruzzuralizzazione del territorio – Settore D scala Varie
- Elab. 54. Tav. 5.7 Sistema Ambientale - Carta della frammentazione e della connettività ecologica scala 10.000

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

- Elab. 47 – Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - scala 1:10.000
- Elab. 48 – Tav. 2 – Carta delle invarianti - scala 1:10.000
- Elab. 49 – Tav. 3 – Carta della fragilità - scala 1:10.000
- Elab. 50 – Tav. 4 – Carta della trasformabilità - scala 1:10.000

DESCRITTIVI

- Elab. 45 – Rapporto sulla Struttura dati e Informazioni
- Elab. 55 – Relazione Tecnica e di Progetto
- Elab. 56 – Norme Tecniche
- Elab. 57 – Relazione di Dimensionamento
- Elab. 58 – Dossier sul Processo Partecipativo
- Elab. 59 – Relazione Geologica
- Elab. 60 – Relazione Agronomica
- Elab. 61 – Valutazione di Compatibilità Idraulica
- Elab. 61 - All. A – Carta della Compatibilità Idraulica

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Elab. 62 – Rapporto Ambientale

- Elab. 62 - All. 1 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Aria
- Elab. 62 - All. 2 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Acqua
- Elab. 62 - All. 3 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Ambiente Suolo e Paesaggio
- Elab. 62 - All. 4 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio - Rischi naturali e antropici
- Elab. 62 - All. 5 - Ricognizione delle aree non attuate del PRG vigente e degli ambiti oggetto di scheda
- Elab. 62 - All. 6 - Pianificazione Comuni limitrofi
- Elab. 62 - All. 7 - Sintesi non Tecnica
- Elab. 64 - Valutazione di Incidenza
- Elab. 64 - All. A - Valutazione delle interferenze del progetto con il Sito Natura 2000
- Elab. 65 - All. A - Linee guida per il Piano degli Interventi - Aree confermate dal progetto di piano
- Elab. 65 - All. B - Linee guida per il Piano degli Interventi - Aree ridefinite dal progetto di piano

INFORMATICI

CD - Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo.

CD - Contenente gli elaborati conoscitivi, progettuali e di valutazione del Piano.

PARERI

Pareri preliminari all'adozione

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3371 del 27/02/2013, nonché prot. n. 1705 del 30/01/2013;
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 120569 del 16/03/2013, favorevole con prescrizioni;
- Commissione Regionale VAS n. 92 del 6/08/2008 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

Pareri per l'approvazione

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE E VALUTAZIONI TECNICHE

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere n. 1 del Comitato Tecnico del 20/09/2013, qui recepita integralmente, in cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

Il comune di Montecchio Maggiore ha provveduto ad adeguare parzialmente gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione in Consiglio Comunale.

Pertanto, per completare l'adeguamento degli elaborati del PAT al sopraccitato parere si ritiene necessario inserire le seguenti integrazioni:

RETE ECOLOGICA

Inserimento in tav. 4 dei corridoi ecologici regionali e integrazione art. 47 delle Norme Tecniche mediante l'aggiunta del seguente punto alla voce "Direttive":

Corridoi ecologici regionali

Il PI dovrà verificare che le attuazioni delle trasformazioni previste dal PAT non interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica dei corridoi ecologici regionali.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Si prende atto della documentazione trasmessa dal Comune in data 06/03/2014, agli atti della Provincia (prot.18278/2014), proponendo l'integrazione degli elaborati del PAT, inserendo gli elementi rilevati nella tav. 1, quali elementi derivanti dalla pianificazione superiore, coerentemente con l'art. 10 delle Nt che li elenca.

VINCOLI

Rilevato che non sono state riportate le fasce di rispetto di cui all'art. 41 comma 1 lett. g) della LR 11/2004, si chiede di inserire tale tematismo nella tav. 1 e inserire relativa normativa all'interno delle Nt.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

Con riferimento al nuovo PTRC adottato dalla Regione Veneto (DGRV DGR n. 427 del 10.4.2013), introdurre quale prescrizione il seguente richiamo a livello normativo e più precisamente all'interno della parte II - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE - delle Norme Tecniche aggiungere il seguente:

"Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano."

AREE DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Aggiungere il seguente comma all'ART. 56 - APPROVAZIONE DEL PAT:

"Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, qualora il PI indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee."

In generale, l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza."

ASPETTI GEOLOGICI

Si chiede al Comune di effettuare una valutazione in merito all'opportunità di riclassificare, nella carta della fragilità, le aree di cava come aree idonee a condizione, o comunque, in base alle effettive caratteristiche geologicotecniche-idrogeologiche a prescindere dal fatto che siano o meno state oggetto di attività estrattiva. Ciò anche al fine di garantire un miglior coordinamento con i dettami della LR 44/82. In tal caso le NT andranno conseguentemente aggiornate.

Si chiede inoltre di perfezionare agli artt. 35 e 36 il corretto recepimento delle "specifiche tecniche" di cui alla relazione geologica, come da precedente parere.

In merito alla Carta dei Vincoli si rileva che mancano, o non sono visibili alcune Zone di attenzione geologica. A tal riguardo si rileva la necessità che siano rese maggiormente evidenti, in quanto si tratta di aree che impongono il vincolo PAI.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Si rileva che per il tracciato delle Tangenziali Venete riportato in tav. 4 risulta necessario modificare la grafia da "esistenti" a "in previsione".

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Per quel che concerne la "linea di sviluppo insediativo" indicata in tav. 4 in prossimità dell'area di danno dell'azienda FIS rientrante nel campo di applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i., si rimarca la non conformatività della stessa e la sua valenza esclusivamente di strategia temporalmente non determinata. L'attuazione di tale previsione sarà valutata dal Piano degli Interventi, che dovrà concretamente verificare la compatibilità territoriale ed ambientale della previsione urbanistica, nel rispetto della normativa in materia di Rischio di Incidente Rilevante, ed in conformità alle previsioni del Piano di Protezione Civile del Comune.

PEREQUAZIONE

Cogliendo spunto dalle osservazioni pervenute, preme sottolineare come l'art. 4 delle NT del PAT richieda una lettura coordinata con l'art. 7 e gli elaborati n. 65.A e 65.B afferenti al medesimo strumento.

Pur non rivestendo carattere conformativo alcuno dell'uso dei suoli, "le linee guida per il piano degli interventi" indicano alla rubrica "Direttive" le strategie preferenziali di applicabilità in astratto dell'istituto perequativo, mentre è demandata al Piano degli Interventi la valutazione in concreto dell'utilizzo della perequazione.

Il c. 6 art. 4 del PAT, infatti, indica il PI quale strumento vocato ad individuare le aree interessate dalla perequazione urbanistica, sulla base delle condizioni di fatto ed in relazione alle specifiche condizioni di diritto, inerenti le destinazioni d'uso previste dal PRG vigente, delle singole aree.

Dalla lettura coordinata delle norme si evince come il PAT intenda in linea strategica e tendenziale riferirsi ad una perequazione di comparto, ove la capacità edificatoria venga attribuita all'intero ambito e le trasformazioni realizzate sulla base di progettualità unitarie che assicurino una equa ripartizione di diritti e di oneri tra i proprietari delle aree incluse nell'ambito di riferimento.

Sarà quindi il PI ad applicare lo strumento perequativo laddove la singola progettualità assentita dia vita ad un eventuale plusvalore rispetto allo stato di fatto e di diritto di cui i terreni avevano goduto durante la vigenza del PRG.

Le indicazioni in merito all'applicazione della perequazione al singolo sito effettuata dalle "Direttive" delle linee guida non va quindi letta quale scelta del PAT in materia ma quale indicazione di massima per il PI: il regime perequativo trova infatti la propria origine nel potere conformativo del territorio che è proprio del PI, al quale viene quindi esplicitamente riconosciuto il potere di valutare in concreto l'applicabilità della perequazione alla singola progettualità operativa.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE: PTRC

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente coerenti con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17.02.2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013.

In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche. Si evidenzia inoltre che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC .

Si rileva inoltre la necessità di introdurre alle Norme Tecniche del PAT le seguenti integrazioni/modifiche relative ad adeguamenti normativi per garantire il rispetto della legislazione vigente, a errori tecnici o a precisazioni migliorative della disciplina di piano, finalizzate principalmente a:

- coordinare i contenuti normativi interni allo strumento urbanistico;

- coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente;
- evidenziare il contenuto non conformativo del PAT, riconducendo le azioni e gli aspetti di tipo operativo al Piano degli Interventi.

Modifiche alle Norme Tecniche (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

**ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 37

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria **anche nella forma del credito edilizio**, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo.

(...omissis...)

**ART. 7 – LINEE GUIDA
INDIVIDUAZIONE**

- Elab. n. 65 "Linee Guida per il Piano degli interventi – Allegato "A" e Allegato "B"

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone significative per dimensioni e/o caratteristiche, oggetto di trasformazione e/o riqualificazione, sulle quali **il PI potrà** applicare la perequazione urbanistica e/o il credito edilizio, il PAT ha definito delle Linee Guida dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio **al fine di suggerire possibili soluzioni e/o specifiche azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti.**

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Linee Guida individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e prefigurano per ciascuno

- la destinazione urbanistica **ammissibile**;
- le criticità,
- gli obiettivi,
- le direttive per la redazione del Piano degli Interventi.

(...omissis...)

EFFICACIA

5. Le Linee Guida individuano **a livello meramente indicativo**:

- le destinazioni ammissibili;
- i parametri urbanistici;
- gli elementi d'interesse pubblico

rispetto ai quali il PI potrà motivatamente scostarsi, e sono essendo gli stessi finalizzati finalizzate a suggerire **al PI** possibili soluzioni e/o specifiche azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti, **il cui carattere operativo è di competenza del PI.**

6. Nelle more dell'approvazione del PI adeguato alle presenti Linee Guida, si applicano le norme del PRGC vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della LR 11/2004.

ART. 8 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 6

DEFINIZIONE

1. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, ~~FAE~~ **l'Amministrazione Comunale** può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

ART. 11 – VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10 e Art. 11

(...omissis...)

PRESCRIZIONI

5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono, **in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al DLgs 42\04:**

- garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
- definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
- prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storicodocumentale caratterizzanti il sito.

ART. 12 – VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 3267 del 30.12.1923

- R.D. n. 1126 del 16.05.1926

- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".

- ~~Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.~~

ART. 13 – VINCOLO SISMICO

- Legge n. 64/1974

- D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.

- O.P.C.M. 3274/2003

- O.P.C.M. 3519/2006

- D.G.R.V. n. 71/2008

- ~~D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008~~ **1572/2013**

- Legge Regionale n. 13/2004

- Legge Regionale n. 38/2004

- Legge Regionale n. 11/2004, art. 13

CONTENUTI E FINALITÀ

(...omissis...)

~~3. A tal riguardo non rientrando tra i comuni riferibili alle zone sismiche più elevate (Zone 1 e 2) il presente piano non prevede uno specifico studio di compatibilità sismica, come definito dal D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008 1572/2013.~~

ART. 14 – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO - SIC

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- *Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)*
- *Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE.*
- *D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.*
- *D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.*
- *D.M. del 03.04.2000.*
- *LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)*
- *D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241*
- **D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006**

**ART. 19 – DEPURATORI
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- *Piano Regionale di Tutela delle Acque*
- *D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.*
- *Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977*

(...omissis...)

PRESCRIZIONI
(...omissis...)

4. *In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai ~~20 (venti)~~ metri **alla distanza minima normativamente definita** dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.*

(...omissis...)

ART. 21 – CAVE

CAVE ATTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- *Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".*

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- *Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*

CONTENUTI E FINALITÀ

1. *Trattasi di aree di cave autorizzate*

DIRETTIVE

- ~~2. Il PUA di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato prioritariamente a:
— recupero e riqualificazione ambientale, secondo quanto previsto dal titolo V della LR n. 44/1982;
— recupero del patrimonio edilizio esistente;
— rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G.~~

CAVE ESTINTE, DISMESSE O ABBANDONATE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

(...omissis...)

DIRETTIVE

5. Il PI disciplina, **nell'ambito delle competenze previste dall'art. 18 della LR 44/1982 e delle facoltà di partecipazione ivi indicate**, anche in accoglimento di proposte di accordo ex art.6 della LR11/2004, la ricomposizione ambientale delle cave di cui al comma 1, prevedendo:

(...omissis...)

PRESCRIZIONI

7. **Per le cave autorizzate** ~~Per tali ambiti, fino a diversa previsione del PI,~~ restano confermati i progetti di ricomposizione ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni all'attività di cava.

(...omissis...)

ART. 28 – AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

DIRETTIVE

(...omissis...)

3. Il PI, nell'ambito della redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti rilevanti (RIR), di cui al comma 5 **2** del presente Articolo, aggiorna il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante, nonché i perimetri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 **1** del presente Articolo, facendo riferimento alle indicazioni e prescrizioni formulate nella Valutazione Ambientale Strategica al presente PAT.

ART. 29 – ALLEVAMENTI INTENSIVI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

- Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

- Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 LR 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004 **smi**;

~~—D.G.R. 856/2012.~~

ART. 37 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

(...omissis...)

PRESCRIZIONI

5. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata ~~e nelle aree di trasformazione~~, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei

parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il PAT.

**ART. 38 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

(...omissis...)

PRESCRIZIONI

4. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente fatte salve le previsioni delle ~~Linee Guida~~ del presente PAT. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 39 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

(...omissis...)

DIRETTIVE

3. Il PI dovrà raccordarsi con il Piano Urbano del Traffico comunale.

4. Le modifiche e/o integrazioni alla rete infrastrutturale comunale e intercomunale, da concordarsi con gli Enti competenti, potranno essere indicate, secondo il livello di progettazione raggiunto, dal PI ovvero assunte nelle forme normativamente previste, e pertanto non costituiranno variante al PAT.

**ART. 41 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. n. 13

(...omissis...)

DIRETTIVE

(...omissis...)

- la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni formulati negli elaborati del PAT ed in particolare delle ~~"Linee Guida per il Piano degli interventi"~~; tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA e convenzionamento.

ART. 42 – OPERE INCONGRUE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

(...omissis...)

4. Il PI può individuare ~~nuove attività~~ **ulteriori attività produttive o fabbricati riconosciuti quali detrattori e/o incongrui** in zona impropria o allevamenti zootecnici dismessi da mitigare o modificare rispetto a quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT per limitati interventi di rilevanza non strategica.

**ART. 43 – CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
COMPLESSI**

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

DIRETTIVE

2. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto di:

- perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti NT;
- credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
- procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. ~~447/1998~~ **160/2010** e successive modificazioni;

ART. 47 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE e **79/409/CEE**
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza
- **D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003**
- **D.G.R. 1180/2006 e 3173/2006**

ART. 52 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- ~~- Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".~~
- Legge Regionale n.50 del 28.12.2012, "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

2. In fase di redazione del PI dovranno essere osservati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, ed in particolare della L.R. 50/2012 e smi, e della pianificazione di settore e territoriale tra cui il PTCP di Vicenza.

PRESCRIZIONI

3. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente **in quanto compatibili con le fonti giuridiche normative e regolamentari vigenti.**

Si vedano anche le integrazioni normative conseguenti alla proposta di accoglimento o parziale accoglimento di alcune osservazioni, riportate al successivo capitolo "OSSERVAZIONI".

OSSERVAZIONI

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

Il Comune di Montecchio Maggiore con comunicazioni a mezzo e-mail del 21/01/2014 (prot. Provincia 18237/2014), ha fatto pervenire copia di n. 68 osservazioni, di cui 63 nei termini e 5 fuori termine, con relative proposte di controdeduzione.

A seguito approfondimenti istruttori e incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le

controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Le osservazioni sono quindi sintetizzate di seguito, con le relative proposte di controdeduzione:

n.	Prot. data richiedente	Descrizione sintetica	parere
1	29711 22,10,13 NARDI GIOVANNI	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale C 1	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
2	29722 22,10,13 MAGNAGUAG NO MARIA ROSA	Trasformazione piccola porzione da zona F di PRG a zona A 12	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici, anche in relazione alla decadenza dei vincoli espropriativi. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
3	29401 18,10,13 GOLIN ALBINO	Nuova cubatura per attività commerciale/artigianale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta risulta non accoglibile in quanto si tratta di contesto non inquadrabile né come "urbanizzazione consolidata", né come "edificazione diffusa". Inoltre l'area è interessata dalla fascia di rispetto stradale e della ferrovia.
4	30221 25,10,13 PELLIZZARO CLAUDIO	Spostamento limite fisico alla nuova edificazione	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
5	30929 31,10,13 FONTANA FAUSTO	Spostamento limite fisico alla nuova edificazione	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

6	32131 12,11,13 GOLIN ANNIBALE	Trasformazione da zona agricola a zona D 2 commerciale/direzionale	Non accoglibile, considerato che è incorso l'iter relativo ad una pratica di "sportello unico" in variante al PRG – iter peraltro sospeso in attesa della definizione del cantiere della SPV. Inoltre, in linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive
7	32496 15,11,13 TAMIOZZO CESARE	Trasformazione da zona agricola a edificabile (edificazione diffusa)	L'area oggetto di osservazione ricade in ambito di particolare pregio ambientale, interessato da invariante di natura paesaggistica e dal SIC IT3220037, e pertanto si conferma la scelta strategica del PAT di non individuare in tale contesto ambiti di edificazione diffusa, evidenziando anche che una tale modifica non risulterebbe comunque ammissibile nella fase procedimentale delle osservazioni Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
8	32573 15,11,13 TECCHIO LORENZO	Trasformazione di annesso rustico in abitazione (600 – 800 mc)	Si tratta di richiesta volta esplicitamente al Piano di Interventi, per tematica effettivamente affrontabile mediante il piano operativo. Pertanto l'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile
9	32706 18,11,13 MASTROTTO PAOLA	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
10	32707 18,11,13 F.IM SRL MIR MACCHINE	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
11	33044 20,11,13 ROCCOBERTO N DORIANO	Chiede di tener conto di precedente richiesta di variante al Prg (Trasformazione da zona C 2 di espansione a zona C 1 di completamento); eliminazione vincoli che pregiudicano edificabilità	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, cui spetta la definizione delle modalità attuative e perequative. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
12	32832 19,11,13 RESIDENTI VIA GHANDI	Richiesta di non realizzare accesso ad una proprietà da via Ghandi	Le modalità di attuazione delle scelte strategiche di PAT saranno affrontate dal PI, pertanto si demanda ogni determinazione alla successiva fase del piano operativo. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
13	33595 22,11,13 PERIPOLLI MARIANO LA TRIVENETA CAVI VENETA TRAFILI (vedi n. 35)	Ampliamento attività produttiva	Non accoglibile. In linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive; eventuali ampliamenti dell'attività potranno essere valutati con la L.R. 55/2012 (è la stessa n° 35) Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

14	33973 26,11,13 DALLA VERDE SRL	Spostamento corridoio ecologico (presa d'atto "sportello unico" approvato in variante al PRG)	<p>L'indicazione grafica del "corridoio ecologico" è recepita dal PTCP vigente. Si rileva che tale indicazione grafica non ha carattere cogente né vincolante, ma di strategia ai fini della rete ecologica. Si evidenzia tuttavia che tale indicazione grafica non assume all'interno della normativa carattere cogente né vincolante, ma di strategia ai fini della rete ecologica provinciale: eventuali trasformazioni edilizie dell'area dovranno garantire la continuità del corridoio. Si ricorda che nello specifico con la pratica di "sportello unico" in variante al P.R.G. approvato, di fatto si è garantito il varco sul limite ovest della proprietà.</p> <p>Si evidenzia anche che ai sensi dell'art. 38 delle Norme del PTCP "I Comuni, in sede di PAT/PATI, recepiscono gli elementi della rete ecologica delineata nella tavola n. 3. Ad esclusione degli elementi della rete ecologica regionale, che sono disciplinati dal PTRC, i Comuni possono verificare, specificare, integrare e, motivatamente, concertare con la Provincia la revisione del disegno degli elementi della rete, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale".</p> <p>In tal senso va segnalato che il Comune di Montecchio Maggiore non ha effettuato in sede di adozione del PAT studi volti alla revisione del corridoio ecologico in oggetto e che modifiche sostanziali alle scelte pianificatorie del piano non possono essere apportate nella fase procedimentale delle osservazioni, ma devono necessariamente essere considerate nell'ambito di una variante al PAT.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile</p>
15	33974 26,11,13 DALLA VERDE SRL	Trasformazione da zona agricola a industriale-commerciale (presa d'atto "sportello unico" approvato in variante al PRG)	<p>La tav. 4 (trasformabilità) prende atto della variante approvata, identificandola come "area già assoggettata a SUAP". Non essendo con la variante SUAP stata rizonizzata l'area non si ritiene accoglibile la richiesta di inserirla nel consolidato industriale/commerciale. Inoltre, in linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile</p>
16	33983 26,11,13 GONZATI GIUSEPPE GONZATI LUISA GONZATI SANDRA FONZATI ANNARITA GONZATI SILVANO GONZATI FERNANDA	Spostamento prevista strada di collegamento tra ex S.R. 11 e S.P. Melaro, con previsione sottopasso; emanazione linee guida per perequazione e credito edilizio	<p>Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, il tracciato della strada sarà puntualmente definito in sede di PI o di progetto della relativa opera pubblica. Si veda anche l'integrazione proposta dal presente parere dell'art. 39, volta proprio a chiarire maggiormente tali aspetti.</p> <p>In merito alla perequazione, si vedano le considerazioni contenute nel presente parere relativamente a tale aspetto.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile</p>
17	34088 27,11,13 ARPAV	ANNULLATA	

18	34193 27,11,13 CASTELLI SRL ALSER SPA MOTTERLE EUGENIO	Eliminazione corridoio ecologico e previsione di linee preferenziali di nuovo sviluppo insediativo	<p>L'indicazione grafica del "corridoio ecologico" nella tav. 4 del PAT è recepita dal PTCP. Si evidenziano le motivazioni che stanno alla base dell'individuazione del corridoio ecologico oggetto dell'osservazione, richiamando i contenuti della relazione specialistica sulla Rete Ecologica allegata al PTCP (allegato alla Relazione, redatto sulla base degli Studi specialistici commissionati dall'Amm.ne provinciale alla dott.ssa Paola Modena, agli atti della Provincia), che così recita: "...La Rete ecologica ha lo scopo, inoltre, tramite il grande <i>corridoio naturale costituito dal Fiume Brenta (ad est della provincia) e dalle colline di Montecchio-Monti Berici e Colli Euganei (ad ovest) di consentire il flusso di biodiversità nella direzione nord-sud. (...) Come emerge dall'analisi delle tavole, il maggiore ostacolo per la funzionalità reticolare nel senso nord-sud della provincia è costituito dal corridoio infrastrutturale Verona - Padova (autostrada-TAV- ferrovia, ecc.). Data l'evidente impossibilità di assicurare continuità strutturale e funzionale ai sistemi naturali e seminaturali coinvolti, si considera comunque molto importante ripristinare il collegamento Colli di Montecchio - Monti Berici con l'indicazione agli attori pubblici e privati di prevedere e realizzare opportune mitigazioni e compensazioni (es. sottopassi e sovrappassi) al sistema infrastrutturale ed insediativo."</i></p> <p>Si ribadisce pertanto la necessità funzionale di questo corridoio ecologico all'interno della rete provinciale. Si evidenzia tuttavia che tale indicazione grafica non assume all'interno della normativa comunale e provinciale carattere cogente né vincolante, ma di strategia ai fini della rete ecologica provinciale: basterà quindi che gli eventuali interventi di trasformazione del territorio consentano la continuità del corridoio ad esempio mediante opportune mitigazioni e/o compensazioni, dando altresì atto che tali interventi possono rappresentare anche delle opportunità ed avere effetti positivi sulla funzionalità della rete ecologica, qualora condotti in modo compatibile con la struttura della stessa (es. fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).</p> <p>Si evidenzia anche che ai sensi dell'art. 38 delle Norme del PTCP "I Comuni, in sede di PAT/PATI, recepiscono gli elementi della rete ecologica delineata nella tavola n. 3. Ad esclusione degli elementi della rete ecologica regionale, che sono disciplinati dal PTRC, i Comuni possono verificare, specificare, integrare e, motivatamente, concertare con la Provincia la revisione del disegno degli elementi della rete, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale".</p> <p>In tal senso va segnalato che il Comune di Montecchio Maggiore non ha effettuato in sede di adozione del PAT studi volti alla revisione del corridoio ecologico in oggetto e che modifiche sostanziali alle scelte pianificatorie del piano non possono essere apportate nella fase procedimentale delle osservazioni senza una ripubblicazione del piano, ma potranno essere considerate nell'ambito di una variante al PAT.</p> <p>In tal senso inoltre, ed in linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive, e si ritiene non accoglibile la richiesta di individuare "nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo".</p> <p>Si ritiene pertanto l'osservazione non accoglibile.</p>
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto José Ballester			16

19	34272 27,11,13 STENCO TIZIANA	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dell'"urbanizzazione consolidata" nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento all'art. 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. ed ai principi definiti dal PTCP, secondo cui va previsto <i>il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi.</i> Pertanto l'osservazione non accoglibile
20	34274 27,11,13 URBANI JORDAN	Trasformazione da zona agricola a zona D produttiva	Non accoglibile: In linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive.
21	34275 27,11,13 DALLA BARBA ANGELO	Ampliamento residenziale Rileva che è stata inserita zona D in ambito residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta che potrà essere valutata in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici. La disciplina delle aree di urbanizzazione consolidata, infatti, ai sensi dell'art. 37 delle Nt, è articolata dal PI. Si precisa che la definizione delle Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva deriva dalla ricognizione del vigente PRG. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
22	34359 28,11,13 CORRA' ANTONIO	Modifica gradi intervento e ampliamento edificio; trasformazione da zona F a zona residenziale di completamento	La richiesta relativa alla modifica dei gradi di intervento e di ampliamento dei fabbricati esistenti potrà essere valutata ed eventualmente trovare riscontro in sede di Piano degli Interventi, motivata da opportuna analisi storico-morfologica. Relativamente alla classificazione a zona di completamento, ribadendo che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, si evidenzia tuttavia che l'area non presenta le caratteristiche della zona di completamento. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
23	34531 29,11,13 CORNEDE MARIANO	Spostamento limite fisico alla nuova edificazione	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
24	33539 22,11,13 MEGGIOLARO FRANCO	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*

25	34599 29,11,13 GROPPO ANTONIO	Trasformazione da zona agricola ad aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale e a servizi o edificazione diffusa	Si ritiene la richiesta non accoglibile, considerato che si tratterebbe di individuazione di strategia avulsa dalla vocazione del tessuto circostante, costituito da contesti produttivi significativi. Potrà eventualmente essere valutata l'applicabilità della L.R. 32/2013 "piano casa"
26	34621 29,11,13 PILATI FLORIANA	Leggero ampliamento dell'area ad edificazione diffusa	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici applicando in particolare le flessibilità previste dalle Norme del PAT di cui agli artt. 40 e 49. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
27	34839 02,12,13 CASTAGNA GILBERTO	Spostamento limite fisico alla nuova edificazione	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
28	34864 02,12,13 PIVOTTO SERGIO	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile parzialmente, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
29	34865 02,12,13 PERUZZI PAOLINO	Ristrutturazione e ampliamento fabbricati, per realizzazione magazzino legato all'attività	La richiesta è inerente ad un intervento puntuale non disciplinabile direttamente dal PAT, strumento che delinea le scelte strategiche. La stessa potrà eventualmente essere valutata mediante la procedura di "sportello unico" (L.R. 55/2012), previa presentazione di progetto di dettaglio e analisi puntuale volta a verificarne l'ammissibilità in ragione della particolarità del sito, interessato da viabilità sovracomunale. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
30	35024 03,12,13 ROMIO PIERANGELO	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta risulta non accoglibile in quanto si tratta di contesto non inquadrabile né come "urbanizzazione consolidata", né come "edificazione diffusa".
31	35040 03,12,13 MEGGIOLARO PIERINA	Trasformazione da "verde privato" ad edificabile residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta che potrà essere valutata in sede di redazione del PI. La disciplina delle aree di urbanizzazione consolidata, infatti, ai sensi dell'art. 37 delle Nt, è articolata dal PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

32	35062 03,12,13 MARCHETTO ANDREINA	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione o dell'urbanizzazione consolidata nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. ed ai principi definiti dal PTCP, secondo cui va previsto <i>il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi.</i> Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
33	35071 03,12,13 FILMCUTTER SRL	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile parzialmente, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
34	35133 03,12,13 PAGANI MARCO	Proposte normative di dettaglio e riclassificazione delle zone A1s	Le richieste, inerenti aspetti operativi non di competenza del PAT, potranno essere valutate in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
35	35147 03,12,13 PERIPOLI MARIANO LA TRIVENETA CAVI VENETA TRAFILI	Ampliamento attività produttiva	Non accoglibile. In linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive; eventuali ampliamenti dell'attività potranno essere valutati con la L.R. 55/2012
36	35197 04,12,13 STENCO RICCARDA	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dell'"urbanizzazione consolidata" nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento all'art. 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. ed ai principi definiti dal PTCP, secondo cui va previsto <i>il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi.</i> Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
37	35237 04,12,13 CHIARELLO ELIO	ANNULLATA	

38	35243 04,12,13 FILMCUTTER SRL	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile parzialmente, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
39	35295 04,12,13 MARCHETTO CASILDA	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione o dell'urbanizzazione consolidata nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 37, 45 e 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. ed ai principi definiti dal PTCP, secondo cui va previsto <i>il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi.</i> Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
40	35454 05,12,13 SCHIAVO SEVERINO	Modifica grado di protezione edificio	La richiesta, inerente aspetti operativi non di competenza del PAT, potrà essere valutata in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
41	35455 05,12,13 PADOVAN ANTONIO	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
42	35457 05,12,13 PADOVAN MARIO	Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006	Accoglibile, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*
43	35458 05,12,13 SCHIAVO ANGELO	Richiesta di rivedere la classificazione da "area non idonea" a "idonea a condizione"	Viste le considerazioni trasmesse dal geologo del PAT (prot. 18273/2014), richiamata l'istruttoria allegata (allegato B), con riferimento agli elaborati del PAT, si rileva che: 1 - L'edificio ricade in area non idonea per pendenza del terreno superiore al 40% 2 - in tale area è espressamente esclusa la possibilità di effettuare demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
44	35460 05,12,13 TIRAPELLE GIANLUIGI	Esprime disponibilità a cedere terreno di proprietà per allargamento stradale e chiede la possibilità di realizzare edificio bifamiliare in zona E2	La problematica legata alla viabilità è tema non di competenza del PAT, che potrà essere affrontato dal piano operativo. Per quanto riguarda la richiesta di possibilità edificatoria si rinvia alla normativa sulle zone agricole e/o alla verifica dell'applicabilità della L.R. 32/2013 "piano casa" Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.

45	35465 05,12,13 BENETTI BRUNA	Trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dell'"urbanizzazione consolidata" nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento all'art. 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T., configurandosi in ogni caso come rimarginatura del tessuto esistente e non nuova area di espansione. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
46	35467 05,12,13 PAVAN GIANFRANCO IMMOBILIARE O. CALDERARI SRL	Limite di altezza da m 6,50 a m 9,50; previsione di destinazioni commerciali e direzionali; eliminazione perequazione	Non accoglibile, in quanto tali elementi di tipo operativo saranno oggetto di valutazione da parte del Piano degli Interventi. A tal proposito si evidenzia che l'art. 7 delle NT chiarisce che le linee guida sono finalizzate a suggerire al PI possibili soluzioni e/o specifiche azioni, senza avere valore alcuno di conformatività. Si vedano anche l'integrazione proposta dal presente parere dell'art. 7, nonché le considerazioni relative alla perequazione, volte proprio a chiarire maggiormente tali aspetti.
47	35469 05,12,13 IMMOBILIARE O. CALDERARI SRL	Modifica normativa relativa alla localizzazione delle destinazioni commerciali/direzionali	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, cui spetta la definizione e disciplina degli ambiti di sviluppo insediativo. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
48	35485 05,12,13 RANZATO PIETRO	Trasformazione annesso rustico in residenza	Si tratta di richiesta il cui riscontro non è di competenza del PAT, strumento strategico e non conformativo, e pertanto affrontabile mediante il piano operativo. Pertanto l'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile
49	35506 05,12,13 FRIGO LIDIA FRIGO ANTONELLA FRIGO FRANCESCA FRIGO ROBERTA SESSO MARIA ROSA	Emanazione indirizzi puntuali relativi alla perequazione ed esclusione della stessa in presenza di riduzione indici	Il c. 6 art. 4 delle NT del PAT indica come il PI sia chiamato ad individuare le aree interessate dalla perequazione urbanistica sulla base delle condizioni di fatto inerenti le singole aree in relazione alle specifiche condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal PRG vigente. Si vedano anche le considerazioni relative alla perequazione volte proprio a chiarire maggiormente tali aspetti. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
50	35519 05,12,13 MONTAGNA OTTORINO	Precisazione modalità normative per il trasferimento attività	La richiesta è inerente ad un intervento puntuale non disciplinabile direttamente dal PAT, strumento che delinea le scelte strategiche. La stessa potrà eventualmente essere valutata mediante la procedura di "sportello unico" (L.R. 55/2012), previa presentazione di progetto di dettaglio e analisi puntuale volta a verificarne l'ammissibilità. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

51	35520 05,12,13 VISONA' FRANCESCO	Possibilità ampliamento abitazione	La richiesta è inerente ad un intervento puntuale non disciplinabile direttamente dal PAT, strumento che delinea le scelte strategiche. La stessa potrà eventualmente essere valutata l'applicabilità della L.R. 32/2013 "piano casa". Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
52	35522 05,12,13 VIOLI VINCENZO	Modifica perimetro contesto figurativo di villa Cordellina	Viene richiesta la rettifica di una piccola porzione del lato Est del perimetro del contesto figurativo interessato dalle pertinenze di un insediamento industriale. L'osservazione va considerata contestualmente alla successiva n. 53 che tratta del medesimo tema. La delimitazione del contesto figurativo del PTCP (poi direttamente recepita nel PAT), seguiva la precedente zonizzazione di PRG la quale risulta superata dalla situazione reale delle recinzioni dei lotti. Trattandosi di un adeguamento di modesta entità finalizzato a rendere coerenti le previsioni di PAT con l'effettivo stato dei luoghi, si ritiene l'osservazione accoglibile.
53	35523 05,12,13 SOGA LINO	Modifica perimetro contesto figurativo di villa Cordellina	Per le motivazioni di cui alla precedente n. 52 si ritiene l'osservazione accoglibile.
54	35526 05,12,13 BORTOLAMAI ANGELA	Trasformazione da zona agricola a zona D produttiva	Non accoglibile. In linea con il documento preliminare, si conferma la strategia del PAT di non individuare nuove zone produttive; La richiesta potrà eventualmente essere valutata mediante la procedura di "sportello unico" (L.R. 55/2012), previa presentazione di progetto di dettaglio e analisi puntuale volta a verificarne l'ammissibilità. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
55	35528 05,12,13 DALLA GRANA MAURIZIO LA PECCA SPA	Correzione errore grafico (invertito standard con lotto edificabile)	Si ritiene accoglibile l'osservazione mediante correzione dell'errore grafico
56	35651 06,12,13 MARANGON NEREO	modifica previsioni edificio schedato dal PRG	Si tratta di richiesta il cui riscontro non è di competenza del PAT, strumento strategico e non conformativo, e pertanto affrontabile mediante il piano operativo. Pertanto l'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile
57	35663 06,12,13 MURARO LINO	Trasformazione da zona agricola a zona F	L'individuazione di zone F spetta al PI compatibilmente con gli obiettivi delineati dal PAT, con particolare riferimento . Qualora la richiesta si configurasse come insediamento attività produttiva potrà eventualmente trovare riscontro attraverso la procedura di "sportello unico" in variante (L.R. 55/2012). Pertanto si demanda ogni determinazione alle successive fasi della pianificazione comunale e si ritiene non accoglibile l'osservazione.

58	35684 06,12,13 CATTANI GIACINTO	Modifica scheda fabbricato e trasformazione da zona agricola a zona residenziale	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dell'"urbanizzazione consolidata" nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento all'art. 49, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
59	35685 06,12,13 CAMERRA LORI	Richiesta di eliminare la classificazione da "area non idonea"	Viste le considerazioni trasmesse dal geologo del PAT (prot. 18273/2014), richiamata l'istruttoria allegata (allegato B), con riferimento agli elaborati del PAT, si fa notare che: 1) L'edificio ricade in area non idonea per pendenza del terreno superiore al 40% 2) Il confronto con la carta clivometrica evidenzia che la proprietà è in parte a pendenza minore del 40% e maggiore del 20%. Un eventuale parziale accoglimento, potrà avvenire previo approfondimento tecnico da parte del geologo progettista del PAT.
60	35686 06,12,13 TECCHIO MIRCO	Richiesta di rivedere la perimetrazione di doline	Viste le considerazioni trasmesse dal geologo del PAT (prot. 18273/2014), richiamata l'istruttoria allegata (allegato B), con riferimento al testo dell'osservazione di cui trattasi, si considera quanto segue: 1) l'individuazione delle morfologie carsiche è competenza del geologo e la presenza di edifici non è, di per se, significativa; 2) La perimetrazione della dolina in questione, riferita al rischio di sprofondamento carsico, va comunque considerata con un ampio e cautelativo margine, non essendo noti i dati di dettaglio del sottosuolo; 3) l'area è, in ogni caso, idonea a condizione. In conclusione, si deve tener presente che le doline sono in effetti un sintomo della presenza di un sistema carsico profondo che può provocare danni per fenomeni di sprofondamento per crollo di cavità sotterranee e riequilibrio dei terreni in superficie. In tal senso diventa poco significativa la precisione con cui si delimita la singola dolina e più corretto sottoporre a tutela gli edifici prossimi alla stessa. Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

61	35710 06,12,13 MEGGIOLARO MASSIMO	<p>1) Segnalazione errore grafico di non individuazione lottizzazione "Poscola";</p> <p>2) Segnalazione errore grafico di non individuazione bosco in prossimità di villa Cordellina;</p> <p>3) Inclusione nel perimetro del contesto figurativo dell'impianto recupero inerti</p>	<p>1) si accoglie l'osservazione correggendo l'errore grafico, inserendo l'area come urbanizzazione consolidata nella tav. 4;</p> <p>2) si richiama quanto riportato nelle NT del PAT, "Titolo III: vincoli e pianificazione territoriale": <i>Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo.</i> <i>La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.</i> Si demanda al PI l'onere di valutare l'effettiva sussistenza del vincolo sulla base delle procedure normativamente previste.</p> <p>3) non si accoglie l'osservazione in quanto il perimetro del contesto figurativo è stato recepito nel PAT come da PTCP.</p>
62	35858 06,12,13 CONFINDUST RIA DI VICENZA	<p>Fissazione criteri per la perequazione;</p> <p>Rimodulazione della normativa relativa alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, allineandola al D. Lgs 152/2006;</p> <p>Art. 23 norme: inserimento riferimenti a superstrada pedemontana veneta, al sistema delle tangenziali venete e all'alta capacità ferroviaria;</p> <p>Art. 36 norme: richiesta attivazione procedura art. 5, comma 4 delle norme del PAI;</p> <p>Art. 39 norme: inserimento riferimenti al sistema delle tangenziali venete e all'alta capacità ferroviaria</p>	<p>Si vedano le considerazioni relative alla perequazione, volte proprio a chiarire maggiormente gli aspetti evidenziati.</p> <p>Pozzi di prelievo ad uso idropotabile: Accoglibile nella sostanza, riformulando l'articolo 22 secondo il D.Lgs 152/2006 (modifica riportata di seguito)*</p> <p>Le integrazioni agli artt. 23 e 39 sono accoglibili, mediante l'inserimento dei riferimenti a SPV, sistema tangenziali venete e linea ferroviaria ad alta capacità.</p> <p>In merito all'attivazione della procedura ex art. 5, comma 4 delle norme del PAI si ritiene la richiesta non pertinente, non rappresentando nemmeno un contributo collaborativo alla definizione del PAT.</p> <p>Si veda quanto contenuto nel presente parere al capitolo "Sistema della mobilità" relativamente alla rappresentazione del Sistema Delle Tangenziali Venete.</p>
63	33597 22,11,13 STENCO ALESSANDRA MARTINI DIEGO	<p>Trasformazione da agricola a "edificazione consolidata" o "linee di sviluppo preferenziale"</p>	<p>Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI, che dovrà verificare l'ammissibilità di limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione nell'ambito delle flessibilità definite dalle Norme del PAT, con particolare riferimento agli artt. 45 e 49 comma 3, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile</p>

64	36099 10,12,13 CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE (pervenuta via mail)	Inserimento nell'art. 39 delle norme, del riferimento al sistema delle tangenziali venete; localizzazione impianto per la sosta dell'autotrasporto	L'integrazione all'art. 39 è accoglibile, mediante l'inserimento dei riferimenti richiesti; Impianto per la sosta dell'autotrasporto: non accoglibile in quanto non presente tra le strategie proposte dall'Amministrazione Comunale nel documento preliminare che sono state oggetto di concertazione ai sensi della LR 11/04. Si tratta di progettualità strategica non inseribile nella fase procedimentale delle osservazioni. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
65	36931 17,12,13 SI.CO SAS	Elab. 65: ripermimetrazione scheda B13. Precisazione su indice territoriale	Poiché si tratta di precisazioni di tipo operativo attuabili con il PI, si demanda ogni determinazione alla successiva fase del piano operativo e si ritiene l'osservazione non accoglibile. A tal proposito si evidenzia che l'art. 7 delle NT chiarisce che le linee guida sono finalizzate a suggerire al PI possibili soluzioni e/o specifiche azioni, senza avere valore alcuno di conformatività.
66	36905 17,12,13 DAL GRANDE FABIO	Correzione errore del PRG su indicazione strada	Si tratta di richiesta il cui riscontro non è di competenza del PAT, strumento strategico e non conformativo, e pertanto affrontabile mediante il piano operativo. Pertanto l'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile
67	37205 19,12,13 BRUNELLO GIORGIO	Trasformazione da parcheggio a zona D1 produttiva	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, funzione questa demandata al PI, la richiesta che potrà essere valutata in sede di redazione del PI, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici. La disciplina delle aree di urbanizzazione consolidata, infatti, ai sensi dell'art. 37 delle Nt, è articolata dal PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
68	252 07,01,14 R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana	Recepimento tracciato e fascia di rispetto linea ferroviaria AV/AC	Accoglibile. Si recepisce il tracciato con relativa fascia di rispetto.

***ART. 22 – POZZI DI PRELIEVO AD USO IDROPOTABILE
 PRESCRIZIONI**

7. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:

- a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo (**punto di captazione**);
- b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo (**punto di captazione**).

8. Nella fascia di rispetto assoluto sono:

a) vietati:

- l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.

b) consentiti:

- costruzioni di servizio ed opere di presa;

- interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.

9. Nella fascia di rispetto allargata sono **vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività**:

~~a) vietati:~~

- ~~— l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;~~
- ~~— la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;~~
- ~~— l'accumulo di concimi organici;~~
- ~~— la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;~~
- ~~— le aree cimiteriali;~~
- ~~— lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;~~
- ~~— l'apertura di cave e pozzi;~~
- ~~— le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;~~
- ~~— lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;~~
- ~~— i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;~~
- ~~— gli impianti di trattamento di rifiuti;~~
- ~~— il pascolo e stazzo di bestiame;~~
- ~~— l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.~~

~~b) consentiti:~~

- ~~— gli interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;~~
- ~~— la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;~~
- ~~— l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).~~

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

10. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

RAPPORTO AMBIENTALE

Il settore Ambiente e Territorio – Servizio Cave Aria Rumore della Provincia di Vicenza ha trasmesso il parere di competenza dell'Ufficio Cave e Miniere prot. n. 90140 del 13/12/2013, che si allega al presente.

Si dà atto che, come emerge dalla documentazione trasmessa, il Comune ha dichiarato che nessuna delle osservazioni pervenute è stata valutata attinente al Rapporto Ambientale relativo alla VAS.

In merito alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, il Comune ha elaborato la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere.

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore, richiamando integralmente e facendo proprio il precedente parere prot. 67257/2013 con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

- all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
- ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.




Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione.

Con riferimento agli estratti del PAT sotto riportati (tavole e normativa) si fa notare che:

1) l'edificio ricade in area non idonea per pendenza del terreno superiore al 40%;

2) In tale area è espressamente esclusa la possibilità di effettuare demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime.

Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.



NORME TECNICHE

ART. 35 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI

Omissis

c) "aree non idonee": sono state valutate non idonee all'utilizzazione urbanistica le aree collinari con pendenza maggiore del 40%, le aree in frana attiva, gli alvei soggetti ad erosione, l'area di espansione delle piene del fiume Agno-Guà, le zone di cava attiva e non attiva e le zone di discarica.

Omissis

c) "aree non idonee": si tratta delle parti del territorio in cui l'edificazione non è consentita a causa dell'elevata penalizzazione locale come definito all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Gli eventuali interventi, ove non altrimenti effettuabili e aventi caratteri di straordinarietà, dovranno essere fatti sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) del suddetto articolo, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime.


Potranno essere realizzati interventi di manutenzione e ripristino delle difese spondali dei torrenti con tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico – ambientale.

Nelle zone di cava e discarica attive e non attive si potranno eseguire interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale, di riconfigurazione morfologica e di recupero per funzioni compatibili con la natura geologica del substrato e dei versanti.


Amministrazione Provinciale di Vicenza
Istruttoria per l'approvazione del PAT adottato del Comune di Montecchio Maggiore
Valutazione tecnica osservazione n.59 - Sig. Camerra Lori - Loc. Bernuffi

Con riferimento agli estratti del PAT sotto riportati (tavole e normativa) si fa presente che:
 1) l'edificio ricade in area non idonea per pendenza del terreno superiore al 40% ;
 2) il confronto con la carta clivometrica evidenzia che la proprietà è in parte a pendenza minore del 40% e maggiore del 20%


Un eventuale, parziale, accoglimento, potrà avvenire sentito il geologo progettista del PAT



Carta delle fragilità con sovrapposizione catastale
 □ Proprietà Camerra Lori



Carta clivometrica con sovrapposizione catastale
 □ Proprietà Camerra Lori



Carta Geomorfologica con sovrapposizione catastale
 □ Proprietà Camerra Lori

LEGENDA geomorfologia

	Orlo di scarpata rigida influenzata dalla struttura (M - STR - 09)
	faglia presunta (M - STR - 2b)

NORME TECNICHE
ART. 35 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI
 Omissis
 c) "aree non idonee": sono state valutate non idonee all'utilizzazione urbanistica le aree collinari con pendenza maggiore del 40%, le aree in frana attiva, gli alvei soggetti ad erosione, l'area di espansione delle piene del fiume Agno-Guà, le zone di cava attiva e non attiva e le zone di discarica.

Ammministrazione Provinciale di Vicenza

**Istruttoria per l'approvazione del PAT adottato del Comune di Montecchio Maggiore
Valutazione tecnica osservazione n. 60 Sig. Tecchio Mirco - Loc. Bernuffi**

Con riferimento al testo dell'osservazione di cui trattasi, si considera quanto segue:

- 1) l'individuazione delle morfologie carsiche è competenza del geologo e la presenza di edifici non è, di per se, significativa;**
- 2) la perimetrazione delle doline in questione, riferita al rischio di sprofondamento carsico, va comunque considerato con un ampio e cautelativo margine, non essendo noti i dati di dettaglio del sottosuolo;**
- 3) l'area è, in ogni caso, idonea a condizione.**

In conclusione, si deve tener presente che le doline sono in effetti un sintomo della presenza di un sistema carsico profondo che può provocare danni per fenomeni disprofondamento per crollo di cavità sotterranee e riequilibrio dei terreni in superficie.

In tal senso diviene poco significativa la precisione con cui si delimita la singola dolina e più corretto sottoporre a tutela gli edifici prossimi alla stessa.

Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO CAVE ARIA RUMORE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contra' S. Marco 30 - 36100 VICENZA

SPEDITO

OGGETTO: VAS dei PAT dei Comuni di Trissino e Montecchio Maggiore - espressione del parere di competenza dell'Ufficio Cave e Miniere.

Al Dirigente del Settore Urbanistica

Arch. Roberto J. Bavaresco

e p.c. al funzionario referente

Arch. Laura Pellizzari

Con la presente si riscontra alla richiesta effettuata con mail del 29.11.2013, trasmettendo il parere di competenza.

1. VAS del PAT del Comune di Trissino.

All'interno del Rapporto Ambientale si osservano alcune incongruenze riguardo gli elementi "cave" come indicati tra le pagg. 55 e 56 del Rapporto stesso. Infatti la cava "Sottocroce" viene a tratti individuata come "cava Crocetta" e alternativamente indicata come estinta o attiva nel testo e negli estratti cartografici / tabelle. Deve essere pertanto corretto quanto riportato, individuando la cava quale ESTINTA e con il nome di "SOTTOCROCE".

2. VAS del PAT del Comune di Montecchio Maggiore

All'interno del Rapporto Ambientale si rende necessario effettuare alcune precisazioni:

- pag. 33 - a S. urbano c'è un cantiere minerario che estraeva argille bentonitiche; la concessione mineraria relativa è decaduta ed il cantiere è in ripristino ambientale.
- pag. 37 - idem come sopra: la concessione mineraria non è attiva.
- riguardo le proposte "Azioni di piano" come individuate ad esempio nelle pagg. 124, 164 e 203, si evidenzia che l'elemento "cava" è ancora indicato come generatore di vincolo e/o fascia di rispetto. Come altre volte sottolineato, non è la presenza della cava attiva a generare vincolo o fascia di rispetto, bensì l'eventuale nuova attività di cava dovrà rispettare alcuni requisiti rispetto alle definizioni areali dei PAT.

A disposizione per eventuali chiarimenti che fossero necessari, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente
Dott. Angelo Macchia



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile:: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N. *18441*

(da citare nella risposta)

Vicenza, 12/03/2014

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

**OGGETTO: Comitato Intersettoriale del 12/03/2014 PAT Comune di Montecchio Maggiore-
Parere integrativo al precedente prot. 67069 del 20/09/13;**

In relazione ai pareri richiesti per la redazione dei PAT/PI, si richiama il precedente parere già espresso per il comitato intersettoriale del 20/09/2013 vedasi prot. 67069 del 20/09/13, nonché l'attenzione sulle seguenti aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile, da recepire per una corretta pianificazione territorio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del **PAT nonché dei PI e PUA**, è che **essi risultino coordinati e coerenti** con il relativo **Piano Comunale di Emergenza** e che viceversa quest'ultimo sia di conseguenza aggiornato.

Quindi **occorre verificare la coerenza** dello strumento di pianificazione urbanistica comunale PRC con quello di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. **Aree di Emergenza:**

Aree di Attesa e Ricovero della popolazione nonché quelle di ammassamento dei

soccorritori, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità.

Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà preventivamente individuare aree con caratteristiche simili, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico R1 e/o ristagno idrico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idraulica minore, vedasi Tavole Carta della Fragilità e Carta del Rischio Idraulico del PTCP (cfr. estratti allegati), nonché la relativa cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, tali aree così riportate nel PTCP, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **“zone di attenzione”**, per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

Si ricorda infatti che tali **“zone di attenzione” del PAI**, riportate sia nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP come aree classificate a Rischio Idraulico R1, **rimangono tuttora un elemento vincolante di analisi**, in quanto l'Autorità di Bacino ha precisando che l'eventuale stralcio delle stesse **“zone di attenzione”** è ai soli fini della cartografia del PAI.

- a. **Le aree classificate a rischio idraulico R1-R2**, devono quindi essere riportate nella Carta Idrogeologica e delle Fragilità del PAT, in coerenza con il Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP per lo scenario di rischio idraulico.

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi del rischio idraulico, come normato dagli articoli 9 e 10 del PTCP, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica così come individuata nella carta delle fragilità.

- b. **Aree classificate a pericolosità geologica dal PAI** e frane devono essere analizzate ai fini del relativo scenario di rischio in modo da prevedere le relative misure di prevenzione e protezione sia ai fini dell'incolumità delle persone che della gestione dell'emergenza.

3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune di verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T e P.I.** al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta valutazione degli scenari di rischio ai fini della gestione dell'emergenza.

Il Comune di Montecchio Maggiore ha adottato il nuovo Piano di Comunale di Protezione Civile con DCC 68/2013, che sarà oggetto di successiva validazione definitiva da parte della Provincia come previsto dalla LR 11/2001;

Il Piano di emergenza comunale dovrà quindi essere **aggiornato sulla base delle eventuali prescrizioni da parte della Provincia in sede di validazione**, nonché sulla base di tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche il **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.).

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi *dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.*

Nel caso specifico occorre quindi verificare la congruenza e compatibilità della trasformazione urbanistica con i **Piani di Emergenza esterni per le aziende a rischio incidente rilevante presenti (F.I.S.-MISSILGAS)**

5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso, come previsto dall'art. 11 NT del PTCP, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI ad esempio di *“opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade”*, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di **microzonazione sismica** del territorio, in modo così da recepire la nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.

6. **La Vas del PAT** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI *“a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;”*

Distinti saluti.

Vicenza li 12/03/14.

X Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti

dott. Graziano Salvatore




MONTECCHIO MAGGIORE (VD)
 Prot.n. 0006190 del 27-02-2013
 Categoria 6 Classe 1
 Ufficio: URBANISTICA

ALLEGATO C



Prot. n°

3371

San Bonifacio, il

27 FEB. 2013

Spett.le
GENIO CIVILE REGIONALE
 Piazzale Cadorna, 2
 37100 VERONA

Spedizione a mezzo Fax: 045 8676577

e, p.c.

Spett.le
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
 Ufficio Tecnico
 Via Roma, 5
 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Spedizione a mezzo Fax: 0444/694888

Ing. Silvia Tizian
 Sede San Bonifacio

**Oggetto: Comune di Montecchio Maggiore (VI). Piano di Assetto del Territorio.
 Parere di compatibilità idraulica.**

Si riscontra la nota comunale in data 23/11/2012 di prot. n. 34662 (prot. cons. n. 17603 del 30/11/2012) e le successive integrazioni (prot. cons. n. 1241 del 23/01/2013 e prot. cons. n. 3124 del 21/02/2013), con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al Piano di Assetto Territoriale.

Trattasi dello studio relativo a aree di espansione ricadenti interamente in territori di competenza dello scrivente.

Evidenziato che:

- dal punto di vista *litologico*, il territorio comunale è caratterizzato dalla seguente permeabilità del terreno:
 - o $k=1$ cm/s per la fascia del territorio compresa tra il Torrente Poscola e il Fiume Guà e nella fascia dei Monti Lessini con zone puntuali a $K=1 \cdot 10^{-4}$ a 10^{-5} e $K > 10^{-5}$ nelle zone della Valdimolino e nella fascia orientale del territorio, nella pianura dell'area urbanizzata e nei colli Berici;
- dal punto di vista *geomorfologico*, il territorio è caratterizzato:
 - o per il 72% dalla pianura alluvionale;
 - o per il 28% da un'area collinare;
- dal punto di vista *idrogeologico*, il comune è interessato dalla presenza di due gruppi idrogeologici: litotipi rocciosi e depositi sciolti;

Preso atto che, dallo studio di compatibilità idraulica:

- lo studio probabilistico delle piogge è stato svolto sulla base dell'elaborazione dei valori massimi annuali della stazione pluviometrica di Brendola, con un tempo di ritorno rispettivamente di 50 anni e un'altezza di pioggia di 62,821 mm in un tempo di 1 ora;
- le aree oggetto di trasformazione, suddivise in n. 8 A.T.O. (di superficie 465.158 m²), sono state studiate dal Professionista redattore dello studio, secondo le tavole allegate alla presente nota;
- le caratteristiche delle aree di intervento sono così di seguito schematizzate:

N. ATO	Denominazione	SUP. TERRITORIALE [m ²]	Coefficiente deflusso	Volume [m ³]	Volume specifico fissato per [m ³ /ha]	INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA
1	Sistema Urbano Principale	79.442	0.62	3.359	422,77 per Tra 50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusivi (sovradimensionamento rete);

Sede legale: Via G. Oberdan n° 2, 37047 San Bonifacio (VR) - e-mail: apv@altapianuraveneta.eu c.f.: 92021070237

San Bonifacio (VR) 37047 - Via G. Oberdan n° 2 - tel.: 045 7616111 - fax: 045 7614800 - PEC: sanbonifacio@pec.altapianuraveneta.eu
 Sossano (VI) 36040 - Via Circonvallazione n° 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496 - PEC: sossano@pec.altapianuraveneta.eu
 Thiene (VI) 36016 - Via Rasse n° 9 - tel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677 - PEC: thiene@pec.altapianuraveneta.eu

2	Bordo Urbano ovest	149.304,97'	0.49	4.532	303,53 per Tr=50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusi (sovradimensionamento rete);
3	Alte Ceccato e strada mercato	111.375,69	0,67	5.196	466,54 per Tr=50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusi (sovradimensionamento rete);
4	Ambito della Produzione	57.962	0.71	2.942	507,50 per Tr=50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusi (sovradimensionamento rete);
5	Ambito rurale est	40.793,15	0.64	2.093	513,13 per Tr=50 anni	Vista l'elevata permeabilità dell'area qualora una prova piezometrica ed un carotaggio accertino la profondità della superficie freatica tale da consentire sistemi di infiltrazione che garantiscano 1 m di franco idraulico dal fondo trincea alla superficie di falda e la presenza di terreni ad adeguata permeabilità, parte della portata può essere smaltita per infiltrazione. In tal caso la portata da smaltire nel sottosuolo sarà parte della superficie impermeabilizzata, con il limite del 50% estendibile a 75% nei casi previsti dalla DGR.
7	Colline di Montecchio Maggiore	871.79	0.61	1.164	407,74 per Tr=50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusi (sovradimensionamento rete);
8	Coll Bertol	871,79	0.61	31	356.06 Tr=50 anni	-Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti); -Invasi concentrati interrati; -Invasi diffusi (sovradimensionamento rete);

- In questa fase il Professionista redattore dello studio di compatibilità Idraulica non ha descritto specificatamente le misure di mitigazione da adottare ma solo le ipotesi generali di mitigazione.

Tutto ciò premesso, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

allo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, relativamente al "Piano di Assetto Territoriale" del comune di Montecchio Maggiore, a firma dell'ing. Lino Pollastri.

Vengono comunque indicate le seguenti prescrizioni:

1. Il Piano di Assetto Territoriale, individua delle aree di espansione per una superficie totale oggetto di trasformazione suddivisa in n. 8 A.T.O. con diverso grado di impermeabilizzazione potenziale; tali aree di espansione andranno studiate e analizzate in fase di Piano di Interventi in modo approfondito in relazione alla stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornate coerentemente con quanto prescritto dallo scrivente in fase di redazione di PAT, ed in particolar modo rispettando e adeguando i valori di volume specifico rispettivamente di:
 - a. 700 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone industriali;
 - b. 500 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali;
2. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi ed in particolare per le aree a pericolosità idraulica definite nel PAI del Brenta Bacchiglione; per suddette aree vige quanto stabilito nel Titolo II delle Norme di Attuazione e Prescrizione di Piano;
3. Nelle N.T.A. del P.A.T. sono state recepite le prescrizioni idrauliche il cui estratto viene allegato alla presente; tuttavia, non è riportato quanto richiesto dallo scrivente in precedente nota dallo scrivente (Prot. cons. n. 1705 del 30/01/2013); si richiede pertanto che la vasca di laminazione descritta nella Nota prot. cons. n. 1705 del 30/01/2013, deve essere recepita anche nelle Norme Tecniche del P.A.T. e riportata anche nella Tavola 4 delle Trasformabilità, come riportato nell'Elaborato 61 All. A "Carta della Compatibilità Idraulica";
4. per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta la soluzione dei bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle direttive regionali¹ si esprimono le seguenti opportune considerazioni:
 - a. per quanto riguarda il principio dell'Invarianza Idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di Invaso che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente

¹ Si fa specifico riferimento alle seguenti indicazioni relative alla possibilità di infiltrazione in falda:

- a) Coefficiente di filtrazione maggiore di 1,0⁻³ m/s e frazione limosa al 5%;
- b) Falda freatica sufficientemente profonda;
- c) Piccole superfici impermeabilizzate;
- d) Parametri assunti alla base del dimensionamento desunti da prove sperimentali

come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;

- b. Il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:

- i. permeabilità;
- ii. posizione della falda nella stagione umida;
- iii. acclività del terreno;
- iv. presenza di potenziali piani di slittamento;

- c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: "...le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata" .. anche con l'utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata;

5. in riferimento alle caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza dell'invaso interrato di studio, dovrà pervenire allo scrivente un opportuno **Piano di Manutenzione**, recante le misure da adottare ai fini dell'ottimale funzionamento della laminazione;
6. solo dove concesso e ai fini della sicurezza idraulica dell'area, i piani interrati devono essere ben impermeabilizzati;
7. In riferimento alle superfici di trasformazione con area inferiore ai 1.000 m², si riporta quanto stabilito ai sensi della DGR 2948 del 06/10/2009:

... "Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione..." ...[omissis]...

8. per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 3+5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
9. ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;
10. per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano, dovranno essere preventivamente inviati allo scrivente Consorzio gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;
11. è opportuno che tutte le aree a parcheggio debbano essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespalo in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
12. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
13. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 10 m dal ciglio del canale; allo scrivente dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc....) e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Il presente Parere, è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati cittadini, rimanendo l'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica,

ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo Idrogeologico, forestale o quant'altro connesso con il tipo d'intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilità.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni In merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Gianfranco Battistello)



Allegati:

- Nota Prot. conc. n. 3705 del 09/01/2013;
- Estratto Norme Idrauliche recepite nella N.T.A. del P.A.T.;
- Conto delle Componenti idraulica EdB 61 All. A Prot. n. 4532 del 12/03/2013;

TIPO DOCUMENTO: PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	EDIZIONE	REVISIONE	IDENTIF.
	1	0	PCI_FAT_MONTECCHIO_MAGGIORE_01.13_V01
TITOLO DOCUMENTO: Comune di Montecchio Maggiore. Piano di Assetto del Territorio	ISTRUTTORIA	APPROVAZIONE	AUTORIZZAZIONE
	TIZIAN	BATTISTELLO	BATTISTELLO
SEDE COMPETENTE: SOSSANO (VI); SEDE ISTRUTTORIA PARERE: SAN BONIFACIO (VI)	N. ALLEGATI: 1		PAGINA 4 DI 4
PERCORSO FILE: J:\DOCUMENTI 2013\TECNICO\2013\PARER\COMP_IDR_2013\PCI_FAT_MONTECCHIO_MAGGIORE_01.13_V01.doc			



Data 19 MAR 2013 Protocollo N° 120569 /63000600/20-26

ALLEGATO D

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI).
D.G.R. n°2948 del 06/10/2009. Istruttoria per la valutazione della compatibilità idraulica. Parere.
Pratica Genio Civile n.P42/2012. (identificativo da citare sempre nella relativa corrispondenza).



Al Comune di
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

epc Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 VENEZIA

Regione Veneto Direzione Urbanistica
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 VENEZIA

Consorzio Alta Pianura Veneta
Via G. Oberdan, 2
37047 SAN BONIFACIO (VR)

Vista la domanda effettuata con nota prot. n.34662 del 23/11/2012 con cui veniva chiesta la valutazione del Piano di cui all'oggetto nel merito della compatibilità idraulica;

Visto il "Progetto di Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione" (PAI), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione n.3 del 09/11/2012;

Vista la DGRV n.2948 del 06/10/2009, che fornisce indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la L.R. n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio";

Visto lo studio di compatibilità idraulica, redatto dall'ing. Lino Pollastri dell'Ordine degli ingegneri di Treviso e la documentazione di P.A.T. allegata e agli atti della scrivente Struttura;

Visto il parere espresso dal Consorzio in indirizzo con nota n.1705 del 30/01/2013;

Considerato che:

- il territorio comunale di Montecchio Maggiore allo stato attuale non presenta aree classificate di pericolosità idraulica nel richiamato PAI ;
- lo studio di compatibilità idraulica, relativo al PAT esaminato ha evidenziato la presenza di aree esondabili non definite dal piano di cui sopra;
- il Piano in argomento prevede la riqualificazione e il completamento del tessuto urbanistico, del recupero del patrimonio esistente e delle nuove aree di espansione e pertanto risulta indispensabile associare a tali trasformazioni adeguati interventi che ne garantiscano l'invarianza idraulica nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009 e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso;

tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

- subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, in particolare nelle Norme Tecniche (NT) di Piano:
- Il Piano degli Interventi (PI) comunale dovrà sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 2948/2009, a tutte le norme di settore (PAI, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno;
- è da considerarsi recepito il parere del Consorzio in indirizzo che diviene parte costitutiva e integrativa del presente;
- nelle NTA dovrà riportarsi l'obbligo della valutazione della compatibilità idraulica per le future pratiche urbanistiche. Per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione inferiore ai 0,1 ha sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o migliorarne la capacità drenante;
- per il PI dovranno essere rifinite e aggiornate con apposite schede puntuali prodotte per area soggetta a trasformazione urbanistica, le analisi riportate nello studio di Compatibilità in argomento, per le quali dovranno venire indicate le possibili opere di mitigazione idraulica e dovranno venire garantiti come volumi minimi da rispettare i valori medi per ATO, con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla delibera in argomento, in mc/ha riportati nel PAT;
- nelle NT dovrà specificarsi l'obbligo di assoggettare eventuali interventi che cadano nella fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali, ai sensi del R.D. n.523/1904 e del R.D. n.368/1904, a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio);
- le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad. es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Si tiene a precisare che il presente parere, rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dal piano in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ing. Gianni Carlo Silvestrin



PAT42/2012 MONTECCHIO MAGGIORE

UFFICIO OPERE IDRAULICHE	Giorni di apertura al pubblico	Orario
Ing. Riccardo Bozzola Tel. 0444/337803 – riccardo.bozzola@regione.veneto.it Sig.ra Mara Canale Tel. 0444/337802 – mara.canale@regione.veneto.it	Martedì Giovedì Venerdì	8,30/12,30

Segreteria Regionale all'Ambiente
GENIO CIVILE DI VICENZA

Contrà Mure S. Rocco, 51- Vicenza - Tel. 0444/337811 - Fax 0444/ 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE

n. 42 del 10 marzo 2014

(o.d.g. 5 del 10 marzo 2014)

OGGETTO: Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 10 marzo 2014 come da nota n.100328 del 6.03.2014 del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), Segretario della Commissione;
- Il Comune di Concordia Sagittaria ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

ITER PROCEDURALE

Con pec del 07/10/2013, acquisita al prot. reg. al n.426843 del 08/10/2013, il Comune Montecchio Maggiore ha fatto pervenire richiesta di parere vas.

Con nota prot. n. 31370 del 05/11/2013 acquisita al prot. regionale n. 487744 del 11/11/2013 il Comune di Montecchio Maggiore ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- Avviso di pubblicazione e deposito del piano nei quotidiani: "Corriere del Veneto" e "Il Giornale di Vicenza" del 25/10/2013;
- Deliberazione della Provincia di Vicenza n.364 del 18/09/2006 – Accordo di copianificazione tra comune di Montecchio Maggiore provincia di vicenza e regione veneto per la redazione del PAT del Comune di Montecchio Maggiore ai sensi dell'art.15 della LR n.11/2004;
- Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 14/10/2008 tra Regione, Provincia di Vicenza e Comune di Montecchio Maggiore;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 25/05/2009 – presa d'atto della conclusione della fase di concertazione e partecipazione sui contenuti del documento preliminare ai sensi dell'art. 5 della LR 11/04;
- Dossier sulla partecipazione;
- Parere prot. n. 120569 del 19/03/2013 del Genio Civile di Venezia;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013 – Adozione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11 del 23/04/2004;
- Avviso di deposito del PAT, della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sul BURV n. 88 del 18/10/2013;
- Avviso di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica presso l'albo pretorio del Comune;
- Dichiarazione del Tecnico del Comune di Montecchio Maggiore prot. n.29678 del 22/10/2013 attestante che il Piano, la proposta di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati pubblicati sul sito web comunale, sul BURV e sui quotidiani;



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Avviso di deposito Piano presso la Provincia di Vicenza;
- Relazione di Dimensionamento;
- Linee Guida per il Piano degli interventi aree confermate dal progetto di Piano;
- Tavola 01 elaborato 47 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Tavola 02 elaborato 48 carta delle invarianti;
- Tavola 03 elaborato 49 carta delle fragilità;
- Tavola 04 elaborato 62 quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio rischi naturali e antropici;
- Tavola 02 elaborato 62 quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio ambiente acqua;
- Tavola 05 elaborato 62 ricognizione delle aree non attuate del PRG vigente e degli ambiti oggetto di scheda;
- Tavola 06 elaborato 62 pianificazione comuni limitrofi;
- Tavola A elaborato 64 valutazione delle interferenze del progetto con il sito natura 2000;
- Tavola 01 elaborato 62 quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio ambiente aria;
- Tavola 03 elaborato 62 quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio ambiente suolo e paesaggio;
- Tavola 04 elaborato 50 Carta delle trasformabilità;
- Linee guida per il piano degli interventi aree ridefinite dal progetto di Piano;
- Supporto informatico;
- Valutazione di incidenza;
- Relazione Tecnica di progetto;
- Norme Tecniche;
- Sintesi non Tecnica;
- Rapporto Ambientale.

Da una prima istruttoria tecnico-amministrativa preliminare è risultato che la documentazione inviata risultasse carente. Si è ritenuto pertanto necessario trasmettere la lettera di integrazioni prot. n. 553965 del 17/12/2013 con la quale, inoltre, è stato chiesto un incontro all'autorità procedente in data 07/01/2014.

A seguito della richiesta di integrazioni, il Comune adduceva con la nota n.1111 del 16.01.14, assunta al prot. reg. al n.20806 del 16.01.14, la seguente documentazione:

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse, allegando il parere n.0118945 del 14.11.13 dell'ARPAV;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si evidenzia come le osservazioni complessive pervenute sono 66 delle quali n.61 nei termini legali n.5 fuori termine e nessuna con attinenze ambientali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Con successiva nota n.4163 del 13.02.14, acquisita al prot. reg. 75837 del 20.02.14, il Comune di Montecchio Maggiore adduceva la seguente documentazione:

- integrazioni al Rapporto Ambientale.

OSSERVAZIONI

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile Comunale del Procedimento, sono pervenute complessivamente n. 66 osservazioni, delle quali n.61 nei termini e n.5 fuori termine, delle quali nessuna attinente a questioni ambientali.

- La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale comunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.

Osservando i dati emerge come il sistema ambientale, complessivamente, risentirà di miglioramenti, che nel complesso possono apparire contenuti, ma che analizzando i singoli ATO evidenziano situazioni diversificate. Si nota infatti come all'interno degli ATO di carattere insediativo, a fronte di una riduzione di spazi che concorrono al disegno della naturalità locale, causata dall'espansione insediativa, si assiste ad un aumento dal punto qualitativo. Questo evidenzia scelte di aumento degli elementi che possono, ad un lato, compensare la perdita di superfici, e dall'altro assicurare una migliore funzionalità del sistema, tutelando e valorizzando ambiti ed elementi all'oggi ritenuti di secondaria importanza. Il PAT considera l'opportunità di tutelare le valenze naturalistiche, dando così possibilità alla crescita dei valori locali in termini di stabilità e aumento della biodiversità.

Gli effetti legati alla valorizzazione del sistema ambientale si riflettono anche all'interno del patrimonio paesaggistico. L'individuazione di ambiti e azioni volti alla tutela del paesaggio e alla fruizione dei luoghi evidenzia infatti situazioni di miglioramento della qualità paesaggistica proprio all'interno degli ATO di valenza ambientale. Maggiori ricadute all'interno di tutto il territorio comunale si considerano in relazione all'aumento della fruibilità diffusa.

La componente maggiormente legata alle componenti antropiche evidenziano come il PAT agisca sul piano della rivalutazione qualitativa del contesto. Si evidenzia come gli indicatori che misurano le dotazioni dimensionali presentano situazioni di contrazione, di contro gli indicatori legati ad interventi mirati alla qualità, presentano situazioni di miglioramento, sia per quanto riguarda il sistema territoriale che sociale.

In sintesi quindi il disegno del PAT potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.

Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle aree di riqualificazione e riconversione (art. 41) e ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi (art. 43), ambiti che in alcuni casi si sovrappongono.

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT, evidenzia le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009
- la DGR 1646/2012
- la DGR 1717/2013

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli interventi previsti dagli articoli n.41 e n.43 delle NTA, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.
2. In considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT si prescrive:
 - piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettere A e B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T.A. all'interno del SIC IT3220037 "COLLI BERICI", non dovranno essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie;
- venga modificato come segue l'ART. 14 - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO – SIC:
 - nella parte relativa a STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO, sostituendo alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, la vigente Direttiva "Uccelli" 2009/147/Ce;
 - nella parte relativa alle DIRETTIVE, sostituendo il punto 4 comma a), con il seguente:
 - a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive 92/43/Ce e 2009/147/Ce;
 - nella parte relativa alle DIRETTIVE, stralciando il punto 4 comma c);
 - nella parte relativa alle PRESCRIZIONI, sostituendo il punto 5, con il seguente:
 - 5. Tutti i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle presenti N.T., dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- venga modificato come segue l'ART. 30 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA, punto 5, nella parte relativa a PRESCRIZIONI, come segue:
 - 5. Con riferimento a grotte, doline, inghiottitoi e cavità carsiche sono vietati inoltre:
 - l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e doline,
 - l'alterazione morfologica interna ed esterna delle grotte e doline,
 - l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela,
 - discarica e l'abbandono di rifiuti,
 - spargimento di liquami zootecnici e fanghi;
- venga modificato come segue l'ART. 47 - RETE ECOLOGICA:
 - nella parte relativa a STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO, aggiungendo alla Direttiva Habitat 92/43/Cee, anche la vigente Direttiva "Uccelli" 2009/147/Ce;
 - nella parte relativa a CONTENUTI E FINALITÀ, sostituendo il punto 3 comma a), con il seguente:
 - 3. a) area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento e sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

394/91;

- nella parte relativa a CONTENUTI E FINALITÀ, sostituendo il punto 3 comma c), con il seguente:

3. c) corridoi ecologici principali: di scala sovracomunale e provinciale, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

- nella parte relativa a CONTENUTI E FINALITÀ, aggiungendo il seguente punto 3 comma g):

3. g) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento

- nella parte relativa a DIRETTIVE, sostituendo il punto 5 comma a), con il seguente:

5. a) la verifica del rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

nella parte relativa a DIRETTIVE, sostituendo il punto 5 comma c), con il seguente:

5. c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione e ripristino ambientale;

- venga modificato come segue l'ART. 55 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA:

- nella parte relativa a DIRETTIVE, sostituendo il punto 2. con il seguente:

2. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e le prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore (VI) e nel presente Art. 55 delle N.T.;

- nella parte relativa a PRESCRIZIONI, sostituendo il punto 3. con il seguente:

3. nell'attuazione degli Articoli di seguito evidenziati, dovrà essere sempre prevista la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.: Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 21, Art. 23, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 51 e Art. 52 e non saranno possibili le procedure di deroga di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- nella parte relativa a PRESCRIZIONI, vengano stralciati i punti 4. e 5.;

- dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti;
- nella progettazione definitiva di nuove reti infrastrutturali, potenzialmente in grado di



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

generare "barriere lineari", tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
2. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
3. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 7 pagine



PARERE MOTIVATO
n. 93 del 16 aprile 2014

OGGETTO: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio
Modifica prescrizione

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 42 del 10/03/2014, aveva espresso parere positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore (VI) con prescrizioni.
- DATO ATTO** che il Comune di Montecchio Maggiore con nota prot. n. 10441 del 10/04/2014 ha richiesto un riesame del parere n. 42 del 10/03/2014 relativamente al punto 5 delle prescrizioni.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006

PARERE POSITIVO



sulla proposta di modifica del Parere n. 42 del 10/03/2014 in particolare relativamente all'art. 14 - Sito di Interesse Comunitario – SIC si sostituisce, il punto 5 delle prescrizioni con il seguente: "5. *Tutti i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle presenti N.T., dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., tenendo presente i casi di esclusione di cui alle disposizioni regionali, tra cui si cita a titolo esemplificativo la D.G.R. 3173/2006, e quindi tale verifica può anche portare a riconoscere che non è necessaria una valutazione di incidenza.*"

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 2 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. - 37 DEL 10 APR. 2014

OGGETTO: Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro Conoscitivo, assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, L.R. 11/2004.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT di Montecchio Maggiore (VI). Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto da parte della Provincia di Montecchio Maggiore.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A", DGR 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;
- il comune di Montecchio Maggiore in data 14.10.2008 ha sottoscritto con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, un accordo di copianificazione per la redazione del proprio PAT;

- in applicazione di tale accordo il comune, in data 10.03.2014, ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004; detti archivi sono stati poi successivamente integrati.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Montecchio Maggiore, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A", DGR 3958/2006;
- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'istruttoria tecnica di cui all'**Allegato A** del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
- si è tuttavia rilevato che, in ordine alle strade di cui alla classe c1104081_ProgettoPianiAtt, sono stati tracciati svariati oggetti adiacenti l'un l'altro con la stessa classificazione di strada. La strada in argomento invece deve costituire un unico oggetto. E' pertanto necessario che nei predetti ambiti siano riaccorpati gli oggetti che costituiscono un'unica strada.

- RICHIAMATA** l'opportunità di esprimere il grado di sufficienza rilevato con la notazione definita al punto 2.3 dell' Allegato A alla DGR 3958/2006;
- RICHIAMATO** il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- RICHIAMATO** l'art. 11 bis, L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- RICHIAMATA** la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10, L.R. 11/2004;
- VISTA** la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- VISTA** la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art.50 , L.R. 11/2004. Approvazione";
- VISTA** la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";
- VISTA** la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";
- VISTA** la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";
- VISTA** la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ".

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, la sufficienza dell' Indice Complesivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,995;

3. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,999;
4. di prescrivere al comune che negli ambiti della classe c1104081_ProgettoPianiAtt siano riaccorpati gli oggetti che costituiscono un'unica strada;
5. di trasmettere il presente decreto al comune di Montecchio Maggiore ed alla Provincia di Vicenza;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



- arch. Vincenzo Fabris -

DOTT. GEOL. ENRICO NUCCI
DOTT. GEOL. LORENA BENEDETTI
DOTT. GEOL. ALBERTO CÒ
DOTT. ING. ALESSIA CANTERI

Verona, 11 Marzo 2014

Oggetto: Osservazioni Piano di Assetto del Territorio Comune di Montecchio Maggiore
– Nota integrativa osservazione n.ro 59 (Sig. Lori Camerra)

La presente nota intende presentare i risultati del rilievo geologico eseguito presso il lotto di terreno di proprietà del Sig. Lori Camerra, in seguito all'osservazione n.ro 59 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) presentata in data 04.12.2013. Il rilievo effettuato intende valutare l'effettivo grado di criticità puntuale dell'area, approfondendo il tema della pendenza del versante in relazione alle condizioni litologiche locali al fine di valutare le condizioni di stabilità del versante stesso in relazione alla compatibilità geologica dell'area ai fini edificatori.

Dal punto di vista *geomorfologico*, il lotto di proprietà si colloca sul versante Sud – Ovest della dorsale lessinea su cui si estende parte del territorio comunale. In particolare il lotto in esame si sviluppa in corrispondenza di un netto cambiamento morfologico fra la zona sub - pianeggiante sommitale della dorsale ed il sottostante versante a forte acclività.






Fig. 2. Panoramica del lotto di proprietà, con l'orlo di scarpata che ne delimita il margine Nord e separa la zona sub - pianeggiante sommitale della dorsale ed il sottostante versante a forte acclività (FOTO 1 – v. coni ottici in figura 4).

Tale morfologia era stata già considerata come elemento penalizzante ai fini edificatori nella redazione della *“Carta di sintesi delle penalità edificatorie”* del P.R.G. (v. fig. 3 estratta dalla Tav. 13 - 1a / bis), dove l'intera fascia a ridosso del ciglio di scarpata era stata inserita nella categoria di *“Terreno pessimo”*.





Fig. 3. Estratto dalla *“Carta di sintesi delle penalità edificatorie”* del P.R.G. (Tav. 13 - 1a / bis) - anno 2004.

Nell'elaborazione della "Carta delle Fragilità" del P.A.T. la fascia indicata dal P.R.G. come "Terreno pessimo" è stata inclusa nel Non idoneo unitamente alle aree caratterizzate da forte acclività. Ciò detto, dal momento che il limite di area "Non Idonea" riportato nella "Carta delle Fragilità" del P.A.T. non risulta perfettamente sovrapponibile con la "Carta Clivometrica" elaborata (v. estratto in fig. 4), si è appositamente eseguito un sopralluogo volto a verificare, da un lato la sussistenza delle condizioni di criticità indicate dal P.R.G. e dall'altro la corrispondenza dell'elaborazione clivometrica con la morfologia reale dei luoghi.

Con riferimento alla figura seguente, che rappresenta un estratto della "Carta Clivometrica" si evidenzia che la porzione centrale del lotto di proprietà e le aree sui lati Nord, Sud ed Ovest dell'abitazione presentano pendenze mediamente superiori al 40% (in arancione) mentre la restante parte presenta pendenze inferiori (in giallo).



Il sopralluogo condotto ha evidenziato come la morfologia dell'area sia stata fortemente modificata da interventi antropici. All'interno del lotto si è infatti rilevata una serie di terrazzamenti e muretti in pietra che interrompono la pendenza del pendio, rendendone più dolce il profilo e aumentandone la stabilità. Si tratta di balze morfologiche allungate in direzione parallela al versante (v. fig. 5), dalla sommità da sub pianeggiante a debolmente inclinata verso Sud – Ovest, piuttosto irregolari per altezza, profondità e profilo della scarpata, su una delle quali è collocato anche l'edificio di proprietà. Un ulteriore elemento di natura antropica che ha modificato la morfologia originaria dei luoghi è rappresentato dalla strada di accesso all'abitazione da via Pianeta, per la cui realizzazione, infatti, si è resa necessaria la riprofilatura del versante e la realizzazione di alcuni muri di sostegno (v. fig. 6).



Fig. 5. Panoramiche del lotto di proprietà, con le balze morfologiche che modificano la pendenza generale del versante (FOTO 3 - 4 - 5).



Fig. 6. Modifica della morfologia dei luoghi indotta dalla realizzazione della strada di accesso al lotto di proprietà da via Pianeta (FOTO 6 - 7 - 8).

A monte dell'edificio l'area è stata scavata per aumentare la superficie pianeggiante di pertinenza del fabbricato mentre a Nord Ovest dello stesso le pendenze si attenuano leggermente per poi interrompersi contro il muro che sostiene via Pianeta (v. fig. 7).



Fig. 7. Panoramica dell'area di proprietà a Nord Ovest dell'edificio esistente, dove le pendenze si attenuano leggermente per poi interrompersi contro il muro che sostiene via Pianeta (FOTO 2).

Immediatamente a valle dell'edificio esistente, si conferma invece un'elevata acclività del versante probabilmente accentuata anche dalla realizzazione dell'area pianeggiante su cui è stato realizzato il fabbricato (v. fig. 7 e 8).



Fig. 8. Panoramica dell'area di proprietà a valle dell'edificio esistente, caratterizzata da un versante di elevata acclività (FOTO 9).

Dal punto di vista *geolitologico*, l'area è caratterizzata dalla presenza di roccia da affiorante a sub affiorante, ricoperta da una coltre superficiale di materiale detritico e colluviale di spessore per lo più decimetrico su cui è attecchita la vegetazione prativa o boschiva. Per quanto riguarda il substrato roccioso, questo è costituito da roccia calcarea fittamente fratturata e alterata in superficie, con una stratificazione indistinta ascrivibile alla Formazione delle "Calcareni di Castalgomberto" che in affioramento si presentano come nella figura riportata a pagina seguente.



Fig. 9. Roccia calcarea affiorante in corrispondenza del lotto di proprietà

In conclusione va debitamente sottolineato che, alla luce dei rilievi effettuati, non si segnala alcuna significativa criticità riconducibile a instabilità del ciglio di scarpata. La roccia è sub affiorante e presenta caratteristiche geomeccaniche discrete anche se non eccellenti. Si conferma la presenza di una morfologia molto articolata, in parte riferibile a interventi antropici, che a tratti assume un carattere di forte acclività.

Premesso quanto sopra, confrontando la "Carta Clivometrica" del P.A.T. riportata in fig. 4 con i risultati emersi dal sopralluogo effettuato, si possono ritenere in parte accettabili le richieste avanzate dal Sig. Camerra con l'Osservazione n. 59.

In particolare, vista l'assenza di evidenti criticità di carattere geomorfologico o geologico, l'intera balza morfologica su cui sorge il fabbricato di proprietà, così come grana parte della porzione Sud – Est del lotto, possono essere inseriti nelle aree "idonee a condizione", in cui l'edificazione deve comunque essere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate alla conoscenza precisa del contesto litostratigrafico e geotecnico locale nonché alla realizzazione di opportuni interventi specifici di messa in sicurezza.

Ciò detto, nelle figure alla pagina seguente si riporta uno stralcio della "Carta Clivometrica" su cui si ripropone il limite del "non idoneo" e di seguito uno stralcio della "Carta delle Fragilità", in cui è proposta la nuova delimitazione delle aree "idonee a condizione", ottenuta in seguito agli approfondimenti puntuali eseguiti.




Fig. 10. Estracto dalla "Carta Clivometrica" (Tav. 6.4) del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore. In blu il nuovo limite proposto.




Fig. 11. Estracto dalla "Carta delle Fragilità" (Tav. 03) del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore. In blu il nuovo limite proposto.

Dott. Geol. Enrico Nucci


ORDINE DEI GEOLOGI
Dr. Geol.
ENRICO
NUCCI
N° 263
REGIONE DEL VENETO

Dott. Geol. Lorena Benedetti


ORDINE DEI GEOLOGI
Dr. Geol.
Lorena
BENEDETTI
N° 658
REGIONE DEL VENETO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE
Allegato al Prot. N. 13637 del
13 MAG. 2014

Documento di Sintesi
Appunti e note su temi
dall'istruttoria provinciale pre-approvazione
Comitato Tecnico Intersettoriale del 12.03.2014

Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del 15 MAG. 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA
Arch. *Bavalesco Roberto José*



IL SINDACO
Milena Cecchetto



IL RESPONSABILE
SERVIZIO URBANISTICA
geom. *Luigi Schiavo*



[Signature]

INDICE

MODIFICHE AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI	5
MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO	9
MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO DERIVATE DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE VAS REGIONALE	20
MODIFICHE AL QUADRO CONOSCITIVO	37
EVENTUALI ALLEGATI	38

MODIFICHE AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI

Tav.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Istruttoria provinciale

"...Si prende atto della documentazione trasmessa dal Comune in data 06.03.2014 [...] proponendo l'integrazione degli elaborati del PAT, inserendo gli elementi rilevati nella Tav. 01, quali elementi derivanti dalla pianificazione superiore, coerentemente con l'art.10 delle NT che li elenca..."

Integrazione/adeguamento

Vengono inseriti nella Tavola 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale i siti a rischio archeologico già oggetto di prescrizione in sede di Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale pre-adozione del PAT, e rappresentati in modo puntuale. Il riferimento normativo alle Norme Tecniche del PAT è all'art.17bis.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Istruttoria provinciale

Si richiede di spostare il tematismo relativo ai siti a rischio archeologico fra gli elementi della pianificazione di livello superiore – Vedi istruttoria provinciale riportata al punto precedente, laddove si evidenzia la natura del tematismo derivante "...dalla pianificazione superiore.."

Integrazione/adeguamento

In recepimento della richiesta/osservazione avanzata dalla Provincia di Vicenza si è provveduto, sia a livello normativo che a livello di legenda dell'elaborato in oggetto, al riposizionamento del tematismo all'interno della pianificazione di livello superiore.

Questo comporta lo stralcio dell'ex art.10, come sotto riportato

Art. 10 – Aree di interesse storico e/o archeologico

Vedi articolo 17bis delle presenti N.T. (articolo stralciato in seguito al recepimento del Parere del Comitato Intersettoriale Provinciale del 12.03.2014)

E la definizione di un Art.17bis, di seguito riportato:

Art. 17bis – Aree di interesse storico e/o archeologico

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Studio della Provincia di Vicenza
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" coincidono con le aree nelle quali la Provincia di Vicenza ritiene probabili ritrovamenti archeologici e con i beni o manufatti individuati negli elaborati del PTCP come di seguito elencati:
 - a) Manufatti dell'archeologia industriale (tav. 5, art. 43 Norme del PTCP):
 - casello ferroviario loc Ghisa;
 - stazione. Ferroviaria loc . S.Vitale;
 - stazione. Ferroviaria loc. Montecchio M.
 - b) Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme del PTCP):
 - Rinvenimento di manufatti databili all'età del bronzo durante i lavori autostradali per il raccordo in località Alte Ceccato;
 - Resti di insediamenti romani a carattere rustico sparso in località Ronco Molino, Vigo, via Melaro e roggia Signoletto;
 - Diverse tipologie di sepolture sono segnalate in località Carpanè e San Giacomo di Alte Ceccato;
 - Identificazione di un tratto stradale antico in località Orna.
 - c) Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme del PTCP):
 - Castelli di Giulietta e Romeo.
 - d) Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme del PTCP):
 - Museo Civico Giuseppe Zannato.

- e) Architettura del Novecento (rif. PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; (PTCP, art. 54 Norme del PTCP):
- Stabilimento Produttivo Ceccato, edificio per l'industria, Guido Spellanzon, 1952, Viale Milano, Alte di Montecchio Maggiore;
 - Stazione FTV, stazione, Via Trozi, Montecchio Maggiore.
- f) Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme del PTCP):
- Parco Villa Dollari ;
 - Parco Villa Ceccato;
 - Parco Villa Boschetti;
 - Parco Villa Sommer via s. Clemente;
 - Parco Villa Frigo;
 - Parco Villa Gualda;
 - Giardino villa Cordellina-Lombardi.

DIRETTIVE

2. Il PI:

- recepisce e aggiorna il quadro delle aree, beni e manufatti di interesse storico e archeologico adeguandolo allo stato di fatto;
- provvede a dettare norme di tutela e valorizzazione delle aree di interesse storico e archeologico e delle aree limitrofe previa concertazione con la competente Soprintendenza e la Provincia di Vicenza sulla base di quanto definito negli artt. 40-60 del PTCP.

VINCOLI - FASCIA DI RISPETTO IDROGRAFIA

Istruttoria provinciale

Rilevato che non sono state riportate le fasce di rispetto di cui all'art.41 comma 1 lettera g) della LR 11/2004, si chiede di inserire tale tematismo nella Tav. 1 e inserire relativa normativa all'interno delle NT.

Integrazione/adeguamento

Vengono inserite nella Tavola 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (100 m), con integrazione conseguente della normativa specifica (art. 18 Idrografia); in questo viene aggiunto un comma entro le prescrizioni, ove viene evidenziato come

"...Per i canali di cui al seguente elenco:

- Fiume Guà;
- Torrente Poscola;
- Fosso Brenta;
- Rio Mezzarolo,

vale anche una fascia di rispetto di metri 100 dall'unghia esterna dell'argine principale individuata ai sensi del comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004. Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 e dal PAT..".

FERROVIA

Istruttoria provinciale

Accoglimento dell'osservazione (**Osservazione n.68**) presentata da RFI Rete Ferroviaria Italiana per l'inserimento nella Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale il tracciato di progetto della linea ferroviaria AV/AC e relativa fascia di rispetto

Integrazione/adeguamento

In recepimento dell'osservazione (**Osservazione n.68**) presentata da RFI Rete Ferroviaria Italiana viene inserito nella Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale il tracciato di progetto della linea ferroviaria AV/AC e relativa fascia di rispetto

VINCOLI - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Istruttoria provinciale

Adeguamento alla normativa di riferimento della fascia di rispetto cimiteriale, portando il vincolo a 200 metri.

Integrazione/adeguamento

Viene effettuato l'adeguamento del vincolo cimiteriale, portandolo ad una fascia di rispetto di 200 metri.

Tav.02 Carta delle Invarianti

CONTESTO FIGURATIVO VILE VENETE

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.2 osservazioni (**Osservazioni n.52 e n.53**) che chiedevano la rettifica del perimetro del contesto figurativo, in adeguamento all'aggiornamento (variante) del piano regolatore comunale. Nello specifico è richiesta la rettifica di una porzione del lato est del perimetro del contesto figurativo di Villa Cordellina in quanto interessato dalle pertinenze di un insediamento industriale.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento alle due osservazioni (**Osservazioni n.52 e n.53**) pervenute al piano adottato viene modificato il perimetro del contesto figurativo di Villa Cordellina, nel suo lato est, a contatto con la zona produttiva situata in loco; l'adeguamento va a ad adeguare il perimetro alla variante comunale.

Tav.03 Carta delle Fragilità

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Istruttoria provinciale

Si richiede di dare riscontro in merito alla richiesta di valutazione avanzata rispetto agli aspetti geologici (vedi Parere del Comitato Intersectoriale Provinciale), che nello specifico richiedeva la valutazione per la riclassificazione da "zona non idonea" a "zona idonea a condizione" per le aree di cava

Integrazione/adeguamento

Si riporta come da valutazioni geologiche si è ritenuto di classificare in zona geologica "non idonea" le aree di cava, così come da progetto inviato in Provincia per l'acquisizione del relativo parere propedeutico all'adozione del Piano stesso, in quanto le caratteristiche (anche di storico del sito) geologico-tecnico-idrogeologiche non si prestano ad una trasformazione di tipo edificatorio.

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.1 osservazioni (**Osservazione n.59**) che chiede la rettifica della classificazione di compatibilità geologica di un'area da "Non idonea" a "Idonea a condizione", la quale interessa un fabbricato a destinazione residenziale realizzato oltre un secolo fa, anche e soprattutto al fine di non limitare o vietare eventuali interventi di recupero dello stesso.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento (accoglimento parziale) alla osservazione (**Osservazioni n.59**) pervenuta al piano adottato, e in seguito ad approfondimento effettuato dal geologo già redattore della parte geologica del PAT, l'area viene riclassificata da "Non idonea" ad "Idonea a condizione".

Tav.04 Carta della Trasformabilità

CORRIDOI ECOLOGICI REGIONALI

Istruttoria provinciale

Inserimento in Tav.4 Carta della Trasformabilità dei corridoi ecologici regionali ed integrazione dell'art.47 delle Norme Tecniche mediante l'aggiunta del seguente punto alla voce Direttive

"...Il PI dovrà verificare che le attuazioni delle trasformazioni previste dal PAT non interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica dei corridoi ecologici regionali..."

Integrazione/adeguamento

Vengono inseriti in Tav.4 Carta della Trasformabilità i corridoi ecologici regionali, contenute sostanzialmente entro l'area di completamento della rete ecologica principale già individuata dal PAT, comprensive dell'integrazione dell'articolo specifico (Art. 47 Rete ecologica).

SISTEMA DELLA MOBILITÀ - TRACCIATO TANGENZIALI VENETE

Istruttoria provinciale

Rettifica in Tav.4 Carta della Trasformabilità dello stato del tracciato delle tangenziali venete, da esistente a di progetto/previsione.

Integrazione/adeguamento

Viene definito il tracciato delle tangenziali venete come "Infrastrutture di maggior rilevanza in previsione".

CONTESTO FIGURATIVO VILE VENETE

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.2 osservazioni (**Osservazioni n.52 e n.53**) che chiedevano la rettifica del perimetro del contesto figurativo, in adeguamento all'aggiornamento (variante) del piano regolatore comunale. Nello specifico è richiesta la rettifica di una porzione del lato est del perimetro del contesto figurativo di Villa Cordellina in quanto interessato dalle pertinenze di un insediamento industriale.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento alle due osservazioni (**Osservazioni n.52 e n.53**) pervenute al piano adottato viene modificato il perimetro del contesto figurativo di Villa Cordellina, nel suo lato est, a contatto con la zona produttiva situata in loco; l'adeguamento va a ad adeguare il perimetro alla variante comunale.

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.1 osservazione (**Osservazione n.61**) che chiede la modifica/integrazione del tessuto urbano consolidato, in adeguamento/aggiornamento al reale uso del territorio.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento all'osservazione (**Osservazione n.61**) al piano adottato viene modificato il perimetro dell'urbanizzazione consolidata.

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.1 osservazione (**Osservazione n.55**) che chiede la modifica/integrazione del tessuto urbano consolidato, con rettifica da zona di urbanizzazione consolidata a zona a destinazione produttiva. Con l'occasione si provvede ad adeguare la zona circostante allo strumento urbanistico allo stato attuale, sia relativamente alle aree a standard che agli ambiti già stati oggetto di SUAP.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento all'osservazione al piano adottato viene modificato il perimetro dell'urbanizzazione consolidata produttiva, e parallelamente viene integrata/adeguata la cartografia allo stato attuale del territorio relativamente alle aree a standard che agli ambiti già stati oggetto di SUAP.

FERROVIA

Istruttoria provinciale

Accoglimento dell'osservazione (**Osservazione n.68**) presentata da RFI Rete Ferroviaria Italiana per l'inserimento nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del tracciato di progetto della linea ferroviaria AV/AC.

Integrazione/adeguamento

In recepimento dell'osservazione (**Osservazione n.68**) presentata da RFI Rete Ferroviaria Italiana viene inserito nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità il tracciato (asse) di progetto della linea ferroviaria AV/AC.

MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO

ART. 6 COMPENSAZIONE URBANISTICA

Istruttoria provinciale

Richiesta di modifica del comma 1 sotto riportato

"..La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo..."

Integrazione/adeguamento

Il comma sopra riportato viene riscritto secondo gli indirizzi e le note provinciali (in neretto le parti modificate):

"..La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria **anche nella forma del credito edilizio**, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo..."

ART. 7 LINEE GUIDA

Istruttoria provinciale

Richiesta di modifica dei commi 1,2,5 sotto riportati

"... Per alcune zone significative per dimensioni e/o caratteristiche, oggetto di trasformazione e/o riqualificazione, sulle quali applicare la perequazione urbanistica e/o il credito edilizio, il PAT ha definito delle Linee Guida dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio.

Le Linee Guida individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e prefigurano per ciascuno

- la destinazione urbanistica;
- le criticità,
- gli obiettivi,
- le direttive per la redazione del Piano degli Interventi.

Le Linee Guida individuano:

- le destinazioni ammissibili;
- i parametri urbanistici;
- gli elementi d'interesse pubblico

E sono finalizzate a suggerire possibili soluzioni e/o specifiche azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti..."

Integrazione/adeguamento

I commi sopra riportati vengono riscritti secondo gli indirizzi e le note provinciali (in neretto le parti modificate):

"... Per alcune zone significative per dimensioni e/o caratteristiche, oggetto di trasformazione e/o riqualificazione, sulle quali **il PI potrà** applicare la perequazione urbanistica e/o il credito edilizio, il PAT ha definito delle Linee Guida dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio **al fine di suggerire possibili soluzioni e/o specifiche azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti.**

Le Linee Guida individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e prefigurano per ciascuno

- la destinazione urbanistica **ammissibile**;
- le criticità,
- gli obiettivi,
- le direttive per la redazione del Piano degli Interventi.

Le Linee Guida individuano a **livello meramente indicativo**:

- le destinazioni ammissibili;
- i parametri urbanistici;
- gli elementi d'interesse pubblico

rispetto ai quali il PI potrà motivatamente scostarsi, essendo gli stessi finalizzati a suggerire al PI possibili soluzioni e/o azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti, il cui carattere operativo è di competenza del PI..."

ART 8 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Istruttoria provinciale

Richiesta di modifica del comma 1 sotto riportato

"...L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, l'A.C. può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.."

Integrazione/adeguamento

Il comma sopra riportato viene riscritto secondo gli indirizzi e le note provinciali (in neretto le parti modificate):

"...L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, **l'Amministrazione Comunale** può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.."

ART 10 AREE DI INTERESSE STORICO E/O ARCHEOLOGICO SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Istruttoria provinciale

Si richiede di spostare il tematismo relativo ai siti a rischio archeologico fra gli elementi della pianificazione di livello superiore

Integrazione/adeguamento

In recepimento della richiesta/osservazione avanzata dalla Provincia di Vicenza si è provveduto, sia a livello normativo che a livello di legenda dell'elaborato in oggetto, al riposizionamento del tematismo all'interno della pianificazione di livello superiore.

Questo comporta lo stralcio dell'ex art.10, come sotto riportato

Art. 10 – Aree di interesse storico e/o archeologico

Vedi articolo 17bis delle presenti N.T. (articolo stralciato in seguito al recepimento del Parere del Comitato Intersettoriale Provinciale del 12.03.2014

E la definizione di un Art.17bis, di seguito riportato:

Art. 17bis – Aree di interesse storico e/o archeologico

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Studio della Provincia di Vicenza
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" coincidono con le aree nelle quali la Provincia di Vicenza ritiene probabili ritrovamenti archeologici e con i beni o manufatti individuati negli elaborati del PTCP come di seguito elencati:

- g) Manufatti dell'archeologia industriale (tav. 5, art. 43 Norme del PTCP):
 - casello ferroviario loc Ghisa;
 - stazione. Ferroviaria loc. S.Vitale;
 - stazione. Ferroviaria loc. Montecchio M.
- h) Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme del PTCP):
 - Rinvenimento di manufatti databili all'età del bronzo durante i lavori autostradali per il raccordo in località Alte Ceccato;
 - Resti di insediamenti romani a carattere rustico sparso in località Ronco Molino, Vigo, via Melaro e roggia Signoletto;
 - Diverse tipologie di sepolture sono segnalate in località Carpanè e San Giacomo di Alte Ceccato;
 - Identificazione di un tratto stradale antico in località Orna.
- i) Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme del PTCP):
 - Castelli di Giulietta e Romeo.
- j) Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme del PTCP):
 - Museo Civico Giuseppe Zannato.

- k) Architettura del Novecento (rif. PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; (PTCP, art. 54 Norme del PTCP):
- Stabilimento Produttivo Ceccato, edificio per l'industria, Guido Spellanzon, 1952, Viale Milano, Alte di Montecchio Maggiore;
 - Stazione FTV, stazione, Via Trozi, Montecchio Maggiore.
- l). Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme del PTCP):
- Parco Villa Dollari ;
 - Parco Villa Ceccato;
 - Parco Villa Boschetti;
 - Parco Villa Sommer via s. Clemente;
 - Parco Villa Frigo;
 - Parco Villa Gualda;
 - Giardino villa Cordellina-Lombardi.

DIRETTIVE

4. Il PI:

- recepisce e aggiorna il quadro delle aree, beni e manufatti di interesse storico e archeologico adeguandolo allo stato di fatto;
- provvede a dettare norme di tutela e valorizzazione delle aree di interesse storico e archeologico e delle aree limitrofe previa concertazione con la competente Soprintendenza e la Provincia di Vicenza sulla base di quanto definito negli artt. 40-60 del PTCP.

ART. 11. VINCOLO MONUMENTALE D. LGS. 42/2004 EX 1089/1939

Istruttoria provinciale

Richiesta di modifica del comma 5 sotto riportato

"..Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono:

- garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
- definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
- prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito..."

Integrazione/adeguamento

Il comma sopra riportato viene riscritto secondo gli indirizzi e le note provinciali (in neretto le parti modificate):

"..Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono, **in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004:**

- garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
- definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
- prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito..."

ART. 12. VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

Istruttoria provinciale

Richiesta di stralcio di un riferimento normativo/giuridico, specificatamente relativo al "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 Deliberazione della Giunta Regionale n.1348 del 12 febbraio 2008", con particolare riferimento non tanto allo strumento in sé bensì al periodo di riferimento dello stesso.

Integrazione/adeguamento

Il riferimento normativo viene così riscritto:

".. Programma di sviluppo rurale per il Veneto..".

ART. 13. VINCOLO SISMICO

Istruttoria provinciale

Richiesta di stralcio di un riferimento normativo/giuridico, specificatamente relativo alla DGRV n.3308 del 4 novembre 2008 e sua sostituzione con la DGRV n.152 del 2013.

Viene inoltre richiesto lo stralcio del periodo all'interno del comma 3 recitante "...a tal riguardo non rientrando tra i comuni riferibili alle zone sismiche più elevate (zone 1 e zone 2) il presente piano non prevede uno specifico studio di compatibilità sismica, come definito dal DGR n.3308 del 04.11.2008 1572/2013..."

Integrazione/adeguamento

Il riferimento normativo viene così riscritto:

".. DGRV b.1572/2013..."

Viene stralciato dal comma 3 il periodo si seguito riportato

"..a tal riguardo non rientrando tra i comuni riferibili alle zone sismiche più elevate (zone 1 e zone 2) il presente piano non prevede uno specifico studio di compatibilità sismica, come definito dal DGR n.3308 del 04.11.2008 1572/2013..."

ART. 14 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO SIC

Istruttoria provinciale

Richiesta di inserimento tra i riferimenti normativi e giuridici quello inerente alla DGR 3173 del 10 ottobre 2006.

Integrazione/adequamento

I riferimenti normativi vengono così riscritti/integrati in tal maniera:4

“.STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE 2009/147/Ce.
- D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
- D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.
- D.M. del 03.04.2000.
- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241.
- D.G.R. n.3173 del 10 Ottobre 2006..."

Istruttoria regionale – Commissione VAS

Espressione di parere competente della Commissione Vas sulla proposta di modifica del Parere n.42 del 10.03.2014 in particolare relativamente all'art.14 Sito di Interesse Comunitario SIC, con riferimento al comma 5.

Integrazione/adequamento

In recepimento del parere motivato regionale n.93 del 16.04.2014 si modifica l'articolo 14 comma 5 nel modo sotto riportato

"...PRESCRIZIONI

5. Tutti i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle presenti N.T. dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D. P. R. 357/97 e ss.mm.ii, tenendo presente i casi di esclusione di cui alle disposizioni regionali, tra cui si cita a titolo esemplificativo la D.G.R. 3173/2006 e quindi tale verifica può anche portare a riconoscere che non è necessaria una valutazione di incidenza. ..."

PARTE II – PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

Istruttoria provinciale

"...Con riferimento al nuovo PTRC adottato dalla Regione Veneto DGRV DGR 427/2013 introdurre quale prescrizione il seguente richiamo a livello normativo e più precisamente all'interno della parte II Pianificazione di livello superiore delle norme tecniche aggiungere il seguente:

"...Dall'adozione del PTRC e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.."

Integrazione/adequamento

Vengono inseriti come premessa alla Parte II Pianificazione di livello superiore il periodo seguente:

"...Dall'adozione del PTRC e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.."

ART. 18 IDROGRAFIA

Istruttoria provinciale

Rilevato che non sono state riportate le fasce di rispetto di cui all'art.41 comma 1 lettera g) della LR 11/2004, si chiede di inserire tale tematismo nella Tav. 1 e inserire relativa normativa all'interno delle NT.

Integrazione/adequamento

Viene integrato l'art.18 Idrografia con inserimento di un comma (5) aggiuntivo, entro le prescrizioni, ove viene evidenziato come

"...Per i canali di cui al seguente elenco:

- Fiume Guà;
- Torrente Poscola;
- Fosso Brenta;
- Rio Mezzarolo,

vale anche una fascia di rispetto di metri 100 dall'unghia esterna dell'argine principale individuata ai sensi del comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004. Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 e dal PAT..”

ART. 19. DEPURATORI

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la riscrittura del comma 4 riferita alla distanza minima delle fasce di rispetto specifiche.

Integrazione/adeguamento

Viene riscritto il comma 4 nella seguente maniera:

“...In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore **alla distanza minima normativamente definita** dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto...”

ART. 21. CAVE

Istruttoria provinciale

Viene richiesto lo stralcio del comma 2 relativo alla sezione CAVE ATTIVE, il quale recitava come “...il PUA di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato prioritariamente a..”

Integrazione/adeguamento

Si recepisce la proposta provinciale e si provvede allo stralcio del comma sopra riportato

Istruttoria provinciale

Viene richiesta inoltre l'integrazione del comma 5 e del comma 7 relativi alla sezione CAVE ESTINTE DISMESSE O ABBANDONATE.

Integrazione/adeguamento

Viene riscritta la sezione relativa alle CAVE ESTINTE DISMESSE O ABBANDONATE riscrivendo in siffatta maniera i commi 5 e 7, sotto riportati:

“... Il PI disciplina, **nell'ambito delle competenze previste dall'art.18 della L.R. 44/1982 e delle facoltà di partecipazione ivi indicate**, anche in accoglimento di proposte di accordo ex art.6 della LR11/2004, la ricomposizione ambientale delle cave di cui al comma 1, [...]

Per le cave autorizzate restano confermati i progetti di ricomposizione ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni all'attività di cava...”

ART. 22. POZZI DI PRELIEVO AD USO IDROPOTABILE

Istruttoria provinciale

Viene concordato l'adeguamento dell'articolo 22 rispetto al recepimento di alcune osservazioni specifiche pervenute al Piano; si riporta di seguito la versione dell'articolato così come adottato:

“..STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile ubicati:

- a) Montecchio Maggiore, Via Longa;
- b) Montecchio Maggiore, Via Natta;
- c) Montecchio Maggiore, Via Cal de Guà.

2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo dei terreni collocati in prossimità dei pozzi.

3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

4. Il PI aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

5. In sede di PI e di concessioni a scarichi, depositi potenzialmente inquinanti, emungimenti d'acque a scopi idropotabili, energetici o irrigui, occorrerà valutare la modellazione idrogeologica del sottosuolo al fine di conoscere con maggior dettaglio la situazione e la posizione degli acquiferi e quindi provvedere alla loro salvaguardia.

6. Ai fini della tutela della risorsa idrica per usi idropotabili nei territori compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi con acquifero principale indifferenziato (Piano Regionale di Tutela delle Acque), è necessario provvedere attraverso attente ed adeguate concessioni, in linea con quanto disciplinato dall'art. n. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESCRIZIONI

7. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:

a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo;

b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo.

8. Nella fascia di rispetto assoluto sono:

a) vietati:

- l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.

b) consentiti:

- costruzioni di servizio ed opere di presa;

- interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.

9. Nella fascia di rispetto allargata sono

a) vietati:

- l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;

- l'accumulo di concimi organici;

- la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- le aree cimiteriali;

- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

- l'apertura di cave e pozzi;

- le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

- gli impianti di trattamento di rifiuti;

- il pascolo e stazzo di bestiame;

- l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.

b) consentiti:

- gli interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;

- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

- l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

Integrazione/adeguamento

L'articolato viene riscritto in recepimento delle osservazioni presentate e delle note provinciali al riguardo, e di seguito riportato nella sua versione finale:

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, "Direttiva nitrati"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile ubicati:

- a) Montecchio Maggiore, Via Longa;

- b) Montecchio Maggiore, Via Natta;
 - c) Montecchio Maggiore, Via Cal de Guà.
2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo dei terreni collocati in prossimità dei pozzi.
3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

4. Il PI aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.
5. In sede di PI e di concessioni a scarichi, depositi potenzialmente inquinanti, emungimenti d'acque a scopi idropotabili, energetici o irrigui, occorrerà valutare la modellazione idrogeologica del sottosuolo al fine di conoscere con maggior dettaglio la situazione e la posizione degli acquiferi e quindi provvedere alla loro salvaguardia.
6. I fini della tutela della risorsa idrica per usi idropotabili nei territori compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi con acquifero principale indifferenziato (Piano Regionale di Tutela delle Acque), è necessario provvedere attraverso attente ed adeguate concessioni, in linea con quanto disciplinato dall'art. n. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESCRIZIONI

7. I PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:
- a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo (**punto di captazione**);
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo (**punto di captazione**).
8. Nella fascia di rispetto assoluto sono:
- a) vietati:
 - l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.
 - b) consentiti:
 - costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.
9. Nella fascia di rispetto allargata sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
10. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque

ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza..."

ART. 28 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Istruttoria provinciale

Viene richiesto l'aggiornamento/correzione del riferimento (comma) internamente al comma 3 dell'articolo considerato.

Integrazione/adequamento

Viene corretto il comma 3 nei suoi riferimenti interni, e riscritto nella seguente maniera

"...Il PI, nell'ambito della redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti rilevanti (RIR), di cui al comma 2 del presente Articolo, aggiorna il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante, nonché i perimetri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente Articolo, facendo riferimento alle indicazioni e prescrizioni formulate nella Valutazione Ambientale Strategica al presente PAT..."

ART. 29 ALLEVAMENTI INTENSIVI

Istruttoria provinciale

Richiesta di stralcio di un riferimento normativo/giuridico, specificatamente relativo alla DGR n.856 del 2012.

Integrazione/adequamento

Viene aggiornato il quadro dei riferimenti normativi e giuridici, sotto riportato nella sua forma finale:

"..STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 LR 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004 e s.m.i..."

ART. 37 URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la riscrittura del comma 5 qui riportato:

"..Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il PAT..."

Integrazione/adequamento

Viene quindi riscritto il comma sopra riportato, e sotto riportato nella sua forma finale:

"..Negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il PAT..."

ART. 38 SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la riscrittura del comma 4 qui riportato:

"..Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente fatte salve le previsioni delle Linee Guida del presente PAT. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio..."

Integrazione/adequamento

Viene quindi riscritto il comma sopra riportato, e sotto riportato nella sua forma finale:

"..Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente fatte salve le previsioni del presente PAT. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio..."

ART. 39 INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA

Istruttoria provinciale

Viene richiesto l'inserimento di un comma aggiuntivo entro la sezione DIRETTIVE, recitante:

"..Le modifiche e/o integrazioni alla rete infrastrutturale comunale, e intercomunale, da concordarsi con gli Enti competenti, potranno essere indicate, secondo il livello di progettazione raggiunto, dal PI ovvero assunte nelle forme normativamente previste, e pertanto non costituiranno variante al PAT..."

Integrazione/adequamento

Viene quindi inserito un comma (4) aggiuntivo, in coda alle direttive definite, recitante:

"...Le modifiche e/o integrazioni alla rete infrastrutturale comunale, e intercomunale, da concordarsi con gli Enti competenti, potranno essere indicate, secondo il livello di progettazione raggiunto, dal PI ovvero assunte nelle forme normativamente previste, e pertanto non costituiranno variante al PAT..."

ART. 41 AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la modifica al terzo punto del comma 2 (direttive), riportante:

"... la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni formulati negli elaborati del PAT ed in particolare delle Linee Guida per il Piano degli Interventi..."

Integrazione/adequamento

Viene quindi riscritto il comma 2, sotto riportato nella forma finale:

"...Il PI può introdurre nuove "Aree di riqualificazione e riconversione" o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel PAT, senza procedere ad una variante dello stesso PAT, ferme restando le seguenti regole:

- la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto dei principi definiti nel Titolo II delle presenti NT;
- la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni formulati negli elaborati del PAT;
- tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA e convenzionamento..."

ART. 42 OPERE INCONGRUE

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la modifica al comma 4 riportante:

"...Il PI può individuare nuove attività in zona impropria o allevamenti zootecnici dismessi da mitigare o modificare rispetto a quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT per limitati interventi di rilevanza non strategica..."

Integrazione/adequamento

Viene quindi riscritto il comma 4, sotto riportato nella forma finale:

"...Il PI può individuare **ulteriori attività produttive o fabbricati riconosciuti quali detrattori e/o incongrui** in zona impropria o allevamenti zootecnici dismessi da mitigare o modificare rispetto a quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT per limitati interventi di rilevanza non strategica..."

ART. 43 CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

Istruttoria provinciale

Viene richiesta la modifica al comma 2 del riferimento normativo, stralciando il riferimento al DPR 447/1998 e inserendo il riferimento al DPR 120/2010.

Integrazione/adequamento

Viene quindi riscritto il comma 2, sotto riportato nella forma finale:

"...Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto di:

- perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti NT;
- credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
- procedura dello sportello unico di cui al **D.P.R. n. 160/2010** e successive modificazioni;
- accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
- accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004;
- dei contenuti previsti per i PUA dall'Art. 19 della LR n. 11/2004;

ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti..."

ART. 47 RETE ECOLOGICA

Istruttoria provinciale

Rispetto al tema dei corridoi ecologici regionali (da inserire in Tav.4 Carta della Trasformabilità) si chiede l'integrazione dell'art.47 delle Norme Tecniche mediante l'aggiunta del seguente punto alla voce Direttive:

"...Il PI dovrà verificare che le attuazioni delle trasformazioni previste dal PAT non interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica dei corridoi ecologici regionali..."

Integrazione/adequamento

Viene integrato l'art.47 Reti ecologiche, nella sezione DIRETTIVE (comma 5) con inserimento di un sottocapitolo relativo ai "corridoi ecologici regionali", con sotto riportato il seguente testo:

"...Il PI dovrà verificare che le attuazioni delle trasformazioni previste dal PAT non interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica dei corridoi ecologici regionali..."

Istruttoria provinciale

Viene richiesta l'adeguamento/aggiornamento dei riferimenti normativi e giuridici in materia, con aggiornamento dei riferimenti europei in tema e ancora con l'inserimento dei riferimenti al DPR 357/1997, al DPR 120/2003 e alla DGR 1180/2006 e alla DGR 3137/2006.

Integrazione/adeguamento

Viene integrato/adeguato quindi il quadro normativo e giuridico e strumentale di riferimento, di seguito riportato nella sua forma finale

"...STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE e **Direttiva Uccelli 2009/147/Ce 79/409/CEE**,
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza
- **D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003,**
- **D.G.R. 1180/2006 e 3173/2006..."**

ART.52 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Istruttoria provinciale

Viene richiesto lo stralcio tra i riferimenti normativi e giuridici della Legge Regionale 15/2004 Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

Integrazione/adeguamento

Viene integrato/adeguato quindi il quadro normativo e giuridico e strumentale di riferimento, di seguito riportato nella sua forma finale

"...STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n.50 del 28.12.2012, "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza..."

Istruttoria provinciale

Viene richiesto inoltre la modifica del comma 3 delle prescrizioni, qui riportato:
"..Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente.."

Integrazione/adeguamento

Viene integrato il comma 3 delle prescrizioni, sotto riportato nella sua forma finale:

"..Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente **in quanto compatibili con le fonti giuridiche normative e regolamentari vigenti...**"

ART.56 APPROVAZIONE DEL PAT

Istruttoria provinciale

Richiesta di aggiungere un comma all'art.56 recitante:

"...Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, qualora il PI indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee. In generale l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza..."

Integrazione/adeguamento

Viene integrato l'art.56 Approvazione del PAT con inserimento di un comma (5) aggiuntivo entro le prescrizioni, il quale recita come:

"...Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, qualora il PI indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee. In generale l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza..."

ALTRE NOTE

Integrazione/adeguamento

Il PAT prende atto anche di tutte quelle indicazioni/prescrizioni non riguardanti direttamente il PAT ma bensì il PRC o il PI, e le acquisisce; queste saranno inserite all'interno degli elaborati di piano nei livelli successivi di pianificazione comunale, urbanistica o di settore.

Il riferimento è sia relativo al parere del Comitato tecnico intersettoriale provinciale (parere del 20.09.2013 e parere del 12.03.2014) sia al parere acquisito in sede di preadozione da parte del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del

27.02.2013 e da parte del Genio Civile di Vicenza del 19.03.2013. Di questi ultimi il PAT ha già recepito e inserito cartograficamente/normativamente le parti inerenti il livello di pianificazione del PAT.

MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO DERIVATE DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE VAS REGIONALE

INTEGRAZIONI/ADEGUAMENTI ALL'APPARATO NORMATIVO DEL PAT

ART. 14 – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO - SIC

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 2009/147/Ce.
- D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
- D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.
- D.M. del 03.04.2000.
- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241.
- D.G.R. n.3173 del 10 Ottobre 2006.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 47 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'area evidenziata a titolo ricognitivo nella Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" corrisponde al Sito di Interesse Comunitario "SIC IT.3220037 Colli Berici"
2. Il SIC "IT.3220037 Colli Berici" riguarda un comprensorio collinare parzialmente carsico rivestito da boschi (acero-filietti) ostrieti e boschi di fondovalle caratterizzato dalla presenza di prati aridi (festuco-brometalia) e ambienti umidi. Dal punto di vista faunistico si rileva la presenza di:
 - specie rare e relitte sia di carattere xero che microtermo;
 - endemismi e fauna troglobia
 - fauna stanziale e migrante.

DIRETTIVE

3. Il PI assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC ed in particolare:
 - a) la tutela:
 - dell'avifauna nidificante, svernante e migratrice;
 - dell'avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - ambienti dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione di:
 - prati mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
 - paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

DIRETTIVE

4. Il PI provvederà, sulla base dei dispositivi normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a stabilire norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria a:
 - a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive 92/43/Ce e 2009/147/Ce;
 - b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;

PRESCRIZIONI

5. Tutti i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle presenti N.T. dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D. P. R. 357/97 e

ss.mm.ii, tenendo presente i casi di esclusione di cui alle disposizioni regionali, tra cui si cita a titolo esemplificativo la D.G.R. 3173/2006 e quindi tale verifica può anche portare a riconoscere che non è necessaria una valutazione di incidenza.

Art. 30 – Invarianti di natura geologica e geomorfologica

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 48 Tav. n. 2, Carta delle invarianti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura geologica e geomorfologica gli ambiti caratterizzati dalla presenza di aree, linee e punti aventi particolari aspetti geologici quali:
 - a) le forme carsiche (doline, inghiottitoi, nicchie di riparo e ingressi di grotta): zone altamente vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;
 - b) gli orli di scarpata (orlo di scarpata di faglia e orlo di scarpata influenzata dalla struttura): segni marcati il territorio collinare.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti geologiche e geomorfologiche di cui al presente articolo, adeguandole allo stato di fatto.
3. Il PI dovrà garantire la conservazione delle invarianti geologiche e geomorfologiche impedendo gli interventi che possono alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la riduzione degli orli di scarpata, delle doline, la riduzione delle quote, etc..

PRESCRIZIONI

4. Nelle zone carsiche e lungo gli orli di scarpata
 - non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la conservazione, valorizzazione e tutela;
 - non vanno effettuate modifiche geologiche e morfologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni;
 - non sono ammessi movimenti di terra se non quelli direttamente collegati agli interventi di conservazione, valorizzazione e tutela;
 - sono ammessi interventi edilizi solamente sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. In detti ambiti o elementi gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza delle invarianti di natura geologica e geomorfologica.
5. ~~Per quanto riguarda le forme carsiche~~ **Con riferimento a grotte, doline, inghiottitoi e cavità carsiche sono vietati inoltre:**
 - l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e doline,
 - l'alterazione morfologica interna ed esterna delle grotte e doline,
 - l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela,
 - **discarica e l'abbandono di rifiuti,**
 - **spargimento di liquami zootecnici e fanghi;**
6. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.
7. Il rispetto delle caratteristiche delle invarianti dovrà essere asseverato nella relazione geologica di progetto secondo la normativa vigente.

Art. 41 – Aree di riqualificazione e riconversione

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. n. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 50 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità
- Elab. n. 65 "Linee Guida per il Piano degli interventi – Allegato "A" e Allegato "B"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le "Aree di riqualificazione e riconversione" includono ambiti territoriali consolidati come di seguito elencati:

- A1 – Ex Boom
- B1 – Caserma Ghisa
- B3 – Ex Faeda
- B10 – Ceccato-Castelli
- B11 – Fiamm

che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività o di progressiva loro incompatibilità con l'evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il PAT attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.

DIRETTIVE

2. Il PI può introdurre nuove "Aree di riqualificazione e riconversione" o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel PAT, senza procedere ad una variante dello stesso PAT, ferme restando le seguenti regole:
- la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto dei principi definiti nel Titolo II delle presenti NT;
 - la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni formulati negli elaborati del PAT;
 - tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA e convenzionamento.
3. La riqualificazione si attua con interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso attraverso:
- il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
 - il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell'edificato;
 - il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.
4. Le aree di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 43 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 50 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità
- Elab. n. 65 "Linee Guida per il Piano degli interventi – Allegato "A" e Allegato "B"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. I "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" come di seguito elencati

- A1 – Ex Boom
- A2 – Sorelle Ramonda
- A6 – Polisportivo
- B1 – Caserma Ghisa
- B3 – Ex Faeda
- B10 – Ceccato-Castelli
- B11 – Fiamm
- B12 – Via Lacidelli
- B13 – Via San Pio X
- B18 – Parcheggio Piscine comunali

oltre a:

- PIRUEA ex Viale delle Industrie
- PIRUEA ex Fuba di Via del Lavoro/Via Carpane
- Zona F di Via Tecchio

includono ambiti per i quali si rende necessario il riordino degli insediamenti esistenti.

DIRETTIVE

2. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto di:
 - perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti NT;
 - credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
 - procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni;
 - accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004;
 - dei contenuti previsti per i PUA dall'Art. 19 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
3. Il PI può modificare e/o introdurre nuovi "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuati dal PAT nel rispetto:
 - delle strategie e del dimensionamento del PAT;
 - degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS.
4. **I contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

Art. 47 – Rete ecologica

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE e **Direttiva Uccelli 2009/147/Ce** ~~79/409/CEE~~,
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza
- D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003,
- D.G.R. 1180/2006 e 3173/2006.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 50 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. Il PAT recepisce gli elementi della rete ecologica provinciale (Art. 38 del PTCP), specificando e integrando il disegno degli elementi della rete ecologica regionale al fine di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie limitatamente al territorio.
3. La "Rete ecologica" è composta dall'insieme dei seguenti elementi:
 - a) area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento e **sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;**
 - b) area di completamento della rete ecologica principale: area/fascia adiacente all'area nucleo che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici **principali: di scala sovracomunale e provinciale, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo**

- scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;** ~~regionali: di scala regionale;~~
- d) corridoi ecologici principali: di scala sovracomunale e provinciale finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale ed i corridoi.
 - e) corridoi ecologici secondari: analoghi ai precedenti, riguardano elementi per la costruzione di connessioni sul territorio sia rurale che urbano a scala locale;
 - f) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema;
 - g) **cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento**
 - h) buffer zone o fascia tampone: area cuscinetto rappresentante un'area contigua e di rispetto adiacente alla aree nucleo, con funzionalità multipla (es a mitigazione dell'effetto di margine).
4. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

5. Il PI dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

Aree Nucleo

- a) ~~la verifica del rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. regolamentazione della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici attraverso:~~
- ~~— la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;~~
 - ~~— l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico;~~
 - ~~— la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;~~
- b) l'incentivazione e sostegno alla gestione dell'agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
- c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione **e ripristino ambientale mediante azioni di mitigazione o compensazione;**

Aree di completamento della rete ecologica principale

- d) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- e) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- f) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- g) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- h) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- i) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- j) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- k) la gestione dei boschi e delle foreste;

Corridoi ecologici e varchi

- l) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- m) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;
- n) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d'acqua, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area;

Corridoi ecologici regionali

- o) il PI dovrà verificare che le attuazioni delle trasformazioni previste dal PAT non interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica dei corridoi ecologici regionali.

Buffer zone o fascia tampone

- p) il divieto di trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti i nodi di pertinenza.

Art. 54 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento VAS

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i..
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di VAS individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE DI FOSSI E CORSI D'ACQUA

- I Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua e dovranno essere rispettate tutte le norme del PTA per la protezione della qualità delle acque.

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI INSEDIAMENTI

- II Nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del PAT in prossimità di corsi d'acqua dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il RD 368/1904 ed il RD 523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT (Elab. 61 del PAT).
- III Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d'acqua; mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti competenti.
- IV Nelle aree di trasformazione che ricadono in ambiti a dissesto idraulico si sconsiglia la realizzazione di locali interrati. Andranno in ogni caso rispettate le indicazioni dello studio di compatibilità idraulica del PAT (Elab. 61 del PAT).

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA

- V Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/riconversione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. In particolare le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato.
- VI A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, si dovrà valutare la necessità di predisporre vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali delle nuove zone produttive. Dovrà in ogni caso essere rispettato quanto disposto dall'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio. Potrà essere valutata la necessità di predisporre vasche di prima pioggia e di raccolta degli idrocarburi e disoleatori per la nuova viabilità di progetto.

- VII** In caso di PIRUEA e riconversione di ex aree industriali – produttive, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si ritiene opportuno prescrivere, nel Permesso di Costruire inerente tali aree, la predisposizione di un'indagine ambientale preliminare.

SOTTOSERVIZI

- VIII** Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.

TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

- IX** Nelle aree che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dai pozzi di emungimento ad uso idropotabile dovranno essere rispettate le limitazioni d'uso previste dall'art. 94 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

ATTIVITÀ INSALUBRI

- X** Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad attività insalubri (compresi allevamenti), in sede di attuazione dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività esistenti.

- XI** Particolare attenzione deve essere posta in merito all'insediamento e/o all'espansione degli allevamenti, in particolare in merito al rispetto delle distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali in coerenza con quanto disposto dagli atti di indirizzo regionali (approvati con DGRV n. 3178 del 2004, così come modificati dalla DGRV n. 329 del 2010). In fase attuativa sarà opportuno verificare l'effettiva consistenza degli allevamenti intensivi, nel caso questi fossero siti in vicinanza degli ambiti di trasformazione dovrà essere seguita la disciplina prevista dalla normativa regionale ed in particolare rispettate le suddette distanze reciproche.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

- XII** Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4 febbraio 1977, in merito alla edificabilità in prossimità dell'impianto di depurazione; in particolare in conformità alle richiamate disposizioni legislative, dovrà essere considerata una fascia di rispetto dall'impianto di depurazione della larghezza di m 100 su ogni lato, all'interno della quale sono vietati sia la costruzione di nuovi edifici che la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo .

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

- XIII** In prossimità di stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. Qualora gli interventi di nuova edificazione interessino ambiti posti ad una distanza inferiore ai 200 m da Stazioni Radio Base o da ripetitori radio-televisivi, a tutela della salute della popolazione residente si ritiene opportuno che, in sede di progettazione degli interventi, venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna.
- XIV** In sede di PI dovrà essere aggiornata la normativa di riferimento relativa alle fasce di rispetto dagli elettrodotti presenti sul territorio (cfr. art. 14 delle NTA del PRG vigente) con quanto previsto dal DM 29/05/2008. In fase di pianificazione attuativa dovranno essere puntualmente verificate le fasce di rispetto dagli elettrodotti (da richiedersi all'Ente Gestore e il cui calcolo deve seguire la metodologia indicata dal DM 29/05/2008) al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dall'ente gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.
- XV** La localizzazione di elettrodotti sul territorio è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si suggerisce l'adozione della posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni.

COMPENSAZIONE ECOLOGICA

XVI Ciascun intervento di nuova urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, etc; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, etc. anche relativo ad ambiti non attuati del PRG vigente) dovrà essere accompagnato, ove indicato nel PI, dalla realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale e diretti al miglioramento della qualità ambientale. Tali interventi di compensazione ambientale devono essere ordinati in primo luogo alla implementazione degli elementi della rete ecologica mediante processi di afforestazione – riforestazione ed alla riqualificazione dell'agroecosistema mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (filari, siepi, etc.). Il PI stabilirà le tipologie di opere di compensazione ambientale, anche sulla base di quanto indicato dal PTRC (art. 34 comma 2 e 3 delle NTA), ed i parametri sulla base dei quali calcolare l'entità di tali opere in relazione ai diversi interventi di Piano, secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto. A titolo di esempio parametri minimi di compensazione da applicare agli interventi di trasformazione del territorio (comprese le aree non attuate del PRG vigente) possono essere:


- 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² di disboscato;
- per interventi relativi a case singole, i parametri sopra sono ridotti ad 1/3.

Il PI specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale. Gli interventi di compensazione potranno in particolare contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale. La realizzazione degli interventi di compensazione ambientale non esime dall'attuazione degli interventi di mitigazione indicati nelle presenti prescrizioni definite in sede di Rapporto Ambientale della VAS. Il PI dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.


TUTELA DEL PAESAGGIO

XVII Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di PI e Regolamento Edilizio dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee.


XVIII Ove gli spazi a disposizione lo consentano sarà opportuno inserire, in modo particolare nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive, fasce di resilienza urbana tra le varie zone urbanistiche. Una fascia di resilienza è costituita da una zona di transizione o cuscinetto, fascia di prato mantenuto basso da frequenti sfalci dove trovano posto attrezzature sportive, panchine, percorsi ciclabili, etc.; a questa segue una fascia intermedia dove la frequentazione è minore e più estensiva (attività di relax, passeggio) e la gestione è informale con sfalci meno frequenti che permettono le fioriture. In questa zona vengono impiantati alcuni alberi ed arbusti. Nella zona più lontana e meno frequentata si colloca la macchia boscata a dominanza arborea-arbustiva. Questa è zona di rifugio per la fauna e la manutenzione è ridotta al minimo, garantendo uno sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L'utilizzazione da parte dell'uomo è limitata all'osservazione della natura e all'educazione ambientale. La zona può essere recintata e l'accesso regolamentato.



Fasce resilienti tra le varie zone urbane




Esempio di una fascia di resilienza




Esempio di barriera verde composta da una banda arborata e cespugli su terrapieno

XIX Si ritiene che per tutte le nuove urbanizzazioni (sia relative agli ambiti di trasformazione individuati dal PAT, sia alle aree non attuate individuate dal PRG vigente) andranno preferiti i parcheggi drenanti inerbiti allo scopo di determinare una minore impermeabilizzazione del suolo. Dovranno inoltre essere inseriti elementi arborei allo scopo di garantire un maggiore benessere micro-climatico ai fruitori dell'area, in particolare nei mesi estivi (ombreggiamento stalli di sosta). Per le nuove aree destinate a parcheggi si propone di adottare una disposizione degli elementi vegetazionali che riprenda le soluzioni progettuali indicate dagli schemi seguenti:



Esempio di sistemazione di un'area a parcheggio



A.

B.

A. Esempio di inserimento di arbusti lungo gli allineamenti degli stalli in modo da interrompere la vista monotona delle auto.

B. Schema grafico relativo ad alcune soluzioni di delimitazione e separazione visiva di un'area parcheggio rispetto all'ambiente esterno

Si ricorda che la presenza di elementi arborei nei parcheggi può rappresentare una misura in grado di accrescere notevolmente il benessere degli utilizzatori dell'area in particolare nei mesi estivi (basta pensare che la temperatura di sensazione al di sotto di una chioma densa è di 6 - 7 °C inferiore a quella in uno spazio urbano privo di elementi vegetazionali). A tale scopo è necessario optare per specie o varietà con chioma a portamento espanso. Alberi colonnari, fastigiati e piramidali non hanno efficienza ombreggiante con il sole alto e presentano rami bassi che possono interferire con le auto parcheggiate e con la mobilità pedonale. Per lo stesso motivo è meglio evitare le specie con portamento ricadente dei rami. Solo a titolo indicativo specie idonee possono essere il *Fraxinus ornus*, il *Crataegus oxyacantha*, il *Liriodendron tulipifera*, specie che presentano anche buona capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici.

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

XX Per le aree a destinazione residenziale poste in prossimità ad assi viari interessati da traffico intenso si ritiene opportuna l'applicazione di misure perequative al fine di garantire la presenza di aree verdi di separazione tra le nuove zone residenziali e i principali assi infrastrutturali. Le aree verdi dovranno essere piantumate preferibilmente con essenze scelte anche in funzione della capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici quali a titolo d'esempio l'Olmo, il Frassino, l'Acer, il Tiglio, il Bagolaro, l'albero dei Tulipani, la Sofora, il Biancospino, la Betulla Bianca, il Cerro. Nel caso di singoli edifici si consiglia l'adozione di siepi con capacità filtrante nei confronti dei principali inquinanti, rappresentate ad es. da conifere (prediligendo le specie con migliori doti di resistenza e durata quali ad es. la Tuja e il tasso) o arbusti a foglia larga, come aucuba e lauro.


PROTEZIONE ACUSTICA

XXI Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. In fase di pianificazione attuativa dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Ai fini della zonizzazione acustica devono essere previste fasce intermedie fra le zone produttive e le zone prevalentemente residenziali o quelle ricadenti in fasce più tranquille.

XXII Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, allo scopo di garantire un idoneo clima acustico per le nuove trasformazioni è fatto obbligo di produrre, in sede di pianificazione attuativa degli interventi, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:


- suole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della viabilità principale o al tracciato ferroviario


La documentazione è resa, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali, permettendo quindi un migliore inserimento anche paesaggistico dei nuovi interventi nel contesto. Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l'entità dell'impatto dell'infrastruttura lo richieda anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione anche paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati.



Esempio di effetto di attenuazione determinato dalle fasce di vegetazione associate anche alla formazione di terrapieni (in particolare per le aree prossime ad edificato residenziale esistente o in progetto)

Inoltre allo scopo di migliorare l'attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella progettazione degli interventi valutare la migliore disposizione degli edifici rispetto a questo, unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle facciate.





Schemi grafici relativi alla progettazione di edifici in corrispondenza di una strada rumorosa

XXIII Fasce di mitigazione paesaggistica dovranno essere predisposte nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal PRG vigente). Dette fasce dovranno prevedere la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

NUOVA VIABILITA'

XXIV Per la nuova viabilità di progetto già prevista sul territorio (tracciato della Nuova Pedemontana Veneta) si consiglia che in sede di progettazione preliminare degli interventi venga effettuata una prima valutazione delle eventuali opere di mitigazione acustica e paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione delle infrastrutture, in particolare a tutela degli edifici ad uso residenziale che dovessero risultare prossimi (distanza inferiore ai 100 m) all'asse di nuova realizzazione. Allo scopo di favorire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle nuove infrastrutture si ritiene che le opere di mitigazione acustica potranno essere realizzate impiegando elementi vegetazionali e terrapieni; l'eventuale utilizzo di barriere acustiche artificiali dovrà comunque essere accompagnato dalla predisposizione di elementi vegetazionali atti a migliorarne l'inserimento paesaggistico. Si ricorda a tal proposito che l'art. 34 delle N.T.A. del nuovo P.T.R.C. della Regione Veneto individua le fasce di rispetto stradale come aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10. Andranno in ogni caso rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito in particolare alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

SICUREZZA STRADALE

XXV La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse. In particolare si ritiene opportuna l'adozione di limitatori di velocità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

XXVI Al fine di garantire la sicurezza degli utenti le intersezioni principali dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la predisposizione di rotonde e si ritiene opportuno che vengano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (ad es. mediante la predisposizione di rallentatori del traffico). In ogni caso la progettazione dovrà seguire la normativa vigente in materia.

XXVII Gli spazi esterni ed i percorsi pedonali dovranno essere realizzati in modo da consentire l'accesso e la percorribilità da parte dei disabili nel rispetto del D.P.R. 24.7.1995 n. 503.

XXVIII In fase di PI o di progettazione attuativa degli interventi dovrà essere valutata attentamente l'accessibilità per le nuove aree di trasformazione (nelle diverse destinazioni: residenziale, produttiva, commerciale, etc.).

RISCHIO INDUSTRIALE

XXIX In fase di PI dovrà essere predisposto l'Elaborato Tecnico RIR, sulla base del quale dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi previsti coerentemente con le disposizioni normative vigenti. Si ritiene opportuno che in prossimità di tali stabilimenti non vengano incrementati i carichi residenziali del territorio che potrebbe essere coinvolto da eventuali fenomeni incidentali connessi alla presenza degli stabilimenti, eventualmente anche mediante l'applicazione di meccanismi perequativi tra gli ambiti di possibile trasformazione.

TRAFFICO

XXX In relazione agli interventi di nuova edificazione ad uso produttivo e commerciale, in fase attuativa si ritiene opportuno un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree.

RADON

XXXI Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC si ritiene opportuno che all'interno del Regolamento Edilizio vengano inserite indicazioni che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra. Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

- XXXII** Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le aree boscate, le siepi e i filari esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.
- XXXIII** In fase di realizzazione degli interventi dovranno essere preservate le colture di pregio e gli elementi arborei di pregio.
- XXXIV** Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del PAT. Le trasformazioni del territorio dovranno garantire la continuità ecologica dei corridoi ecologici.
- XXXV** In fase attuativa dovranno essere adottate le misure mitigative previste dallo Studio di Valutazione di Incidenza (Elab. 64 del PAT).
- XXXVI** Nella realizzazione di interventi che ricadono in zone ad alta naturalità individuate dalla Provincia di Vicenza dovranno essere individuate misure idonee che garantiscano il mantenimento della naturalità dell'ambito; eventuali nuovi interventi dovranno preferibilmente mantenere gli elementi di particolare valenza paesaggistica e naturalistica presenti quali filari, siepi, etc.

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

- XXXVII** Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.
- XXXVIII** Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.
- XXXIX** In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO

- XL** I sistemi di illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.

XLII Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ

XLIII Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

XLIII Al fine di promuovere, nel campo dell'edificazione, i principi della bioarchitettura si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare sempre il rilascio del permesso di costruire, anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuato all'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).

XLIV Si ritiene opportuno che la realizzazione delle aree verdi segua criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettano ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.

XLV Nella realizzazione di nuove aree a destinazione produttiva si ritiene che dovranno essere applicate le seguenti misure:

- realizzare un sistema di reti idriche separate, per gli usi civili e quelli industriali, privilegiando comunque il recupero ed il riutilizzo della risorsa anche attraverso l'utilizzo di dispositivi per lo stoccaggio delle acque piovane;
- prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico;
- organizzare i lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;
- prevedere il fronte strada dei vari lotti con una fascia minima dello spessore di 10 m da destinare a verde e parcheggi privati che costituisca una "barriera verde" per la riduzione dell'impatto acustico e visivo;
- favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;

XLVI Nella realizzazione di nuove aree a destinazione commerciale-direzionale si ritiene che dovranno essere applicate le seguenti misure:

- realizzare un sistema di reti idriche separate, per gli usi civili e quelli industriali, privilegiando comunque il recupero ed il riutilizzo della risorsa anche attraverso l'utilizzo di dispositivi per lo stoccaggio delle acque piovane;
- prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un ottica di risparmio energetico;
- organizzare i lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;
- prevedere la presenza di filari alberati lungo le strade di accesso e nei parcheggi, scegliendo disposizione e tipologia di specie in modo da sfruttarne l'azione microclimatica, in particolare considerando gli effetti di protezione dalla radiazione incidente che, nella stagione calda, possono contribuire al benessere degli utenti dell'area;
- favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;

XLVII Si ritiene che per l'ambito "Zone F - Centro città: Via Lacidelli", oggetto di scheda specifica all'interno dell'Elab. 65 "Linee Guida per il Piano degli Interventi" la trasformazione, all'interno del Piano degli Interventi, della destinazione d'uso da zona F - area attrezzata a parco, gioco e sport per altra destinazione ed in particolare per la destinazione individuata dalle schede (parcheggi pubblici di circa 100 stalli a servizio del quartiere e delle funzioni pubbliche in esso contenute) debba essere adeguatamente motivata mediante approfondimenti valutativi in ordine al servizio di sosta esistente (confronto tra domanda e offerta di sosta). Si ritiene che qualora venga confermato il cambio di destinazione d'uso da area verde a zona a parcheggi, considerato il carattere prevalentemente residenziale degli edifici che si affacciano sull'area e il pregio paesaggistico legato alla vista dell'ambito collinare retrostante, vengano rispettate le indicazioni contenute al precedente punto XIX.

XLVIII Si ritiene che per l'ambito "Ambiti speciali progetti speciali", oggetto di scheda specifica all'interno dell'Elab. 65 "Linee Guida per il Piano degli Interventi" le trasformazioni, in particolare connesse alla realizzazione del parco di pannelli fotovoltaici, siano accompagnate da un approfondimento specifico me individui le migliori soluzioni atte a permettere un buon inserimento paesaggistico delle opere.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

XLIX Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

L In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Art. 55 - Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recate attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di tutelare il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3220037 "Colli Berici", lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

2. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza **del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore (VI) e nel presente Art. 55 delle N.T.**; e riportate nel seguente comma 5 e recepisce o attua le prescrizioni in esso contenute per la parte di sua competenza

PRESCRIZIONI

3. Nell'attuazione degli Articoli di seguito evidenziati, dovrà essere sempre prevista la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.: Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 21, Art. 23, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 51 e Art. 52 e non saranno possibili le procedure di deroga di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; Per gli Articoli di seguito evidenziati si domanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano degli Interventi (P.I.) o a singoli progetti: Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 21, Art. 23, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 51, Art. 52.
4. ~~Con riferimento alle Norme di Piano: Art. 40 - Edificazione diffusa; Art. 41 - Aree di riqualificazione e riconversione, Art. 43 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi e Art. 44 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo, si può escludere, a questo livello di pianificazione, il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Risulta comunque necessario verificare, una volta definiti i Piani degli Interventi o i singoli progetti, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 3173/06.~~
5. ~~Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.~~
6. ~~_____~~

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I - Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento dei reflui. In particolare, con riferimento alle tipologie di insediamento elencate in allegato F del PTA, dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui all'art. 39 delle NT del PTA sulle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.	Art. 40, 41, 43, 44
II - Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l'allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l'ecosistema idrico.	Art. 40, 41, 43, 44
III - In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.). Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua.	Art. 40, 41, 43, 44
IV - In fase di realizzazione degli interventi il recupero o/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Art. 40, 41, 43, 44
V - Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Art. 40, 41, 43, 44
VI - Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie faunistiche potenzialmente presenti negli ambiti di intervento.	Art. 40, 41, 43, 44
VII - Qualora gli interventi (nuove espansioni, ampliamenti) prevedano l'impianto di specie arboree o arbustive per la messa a dimora di ciopi, filari alberati e macchie boscate, le specie da impiegare dovranno essere autoctone mentre dovranno essere evitate specie alloctone e invasive.	Art. 40, 41, 43, 44, 47

ALTRE NOTE

In sede di attuazione del Piano, in recepimento del parere n.42 espresso dalla Commissione Regionale VAS sul Piano adottato, occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi (vedi anche art.54 NT PAT);
3. in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

MODIFICHE AL QUADRO CONOSCITIVO

TEMATISMO PIANO ATTUATIVI

Integrazione/adeguamento

In riferimento al parere di validazione del Quadro Conoscitivo di cui al Decreto n.37 e, si adegua lo shape e di conseguenza il DVD del Quadro Conoscitivo Q.C. alla seguente prescrizione:

"..Negli ambiti della classe c110481_ProgettoPianiAtt siano riaccorpati gli oggetti che costituiscono un'unica strada..".

EVENTUALI ALLEGATI

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Istruttoria provinciale

Accoglimento di n.1 osservazioni (**Osservazione n.59**) che chiede la rettifica della classificazione di compatibilità geologica di un'area da "Non idonea" a "Idonea a condizione", la quale interessa un fabbricato a destinazione residenziale realizzato oltre un secolo fa, anche e soprattutto al fine di non limitare o vietare eventuali interventi di recupero dello stesso.

Integrazione/adeguamento

In accoglimento alla osservazione (**Osservazioni n.59**) pervenuta al piano adottato, e in seguito ad approfondimento effettuato dal geologo già redattore della parte geologica del PAT, l'area viene riclassificata da "Non idonea" ad "Idonea a condizione".

DOTT. GEOL. ENRICO NUCCI
DOTT. GEOL. LORENA BENEDETTI
DOTT. GEOL. ALBERTO CÒ
DOTT. ING. ALESSIA CANTERI

Verona, 11 Marzo 2014

Oggetto: Osservazioni Piano di Assetto del Territorio Comune di Montecchio Maggiore
– Nota integrativa osservazione n.ro 59 (Sig. Lori Camera)

La presente nota intende presentare i risultati del rilievo geologico eseguito presso il lotto di terreno di proprietà del Sig. Lori Camera, in seguito all'osservazione n.ro 59 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) presentata in data 04.12.2013. Il rilievo effettuato intende valutare l'effettivo grado di criticità puntuale dell'area, approfondendo il tema della pendenza del versante in relazione alle condizioni litologiche locali al fine di valutare le condizioni di stabilità del versante stesso in relazione alla compatibilità geologica dell'area ai fini edificatori.

Dal punto di vista *geomorfologico*, il lotto di proprietà si colloca sul versante Sud – Ovest della dorsale lessinea su cui si estende parte del territorio comunale. In particolare il lotto in esame si sviluppa in corrispondenza di un netto cambiamento morfologico fra la zona sub - pianeggiante sommitale della dorsale ed il sottostante versante a forte acclività.







Fig. 2. Panoramica del lotto di proprietà, con l'orlo di scarpata che ne delimita il margine Nord e separa la zona sub - pianeggiante sommitale della dorsale ed il sottostante versante a forte acclività (FOTO 1 - v. coni ottici in figura 4).

Tale morfologia era stata già considerata come elemento penalizzante ai fini edificatori nella redazione della "Carta di sintesi delle penalità edificatorie" del P.R.G. (v. fig. 3 estratta dalla Tav. 13 - 1a / bis), dove l'intera fascia a ridosso del ciglio di scarpata era stata inserita nella categoria di "Terreno pessimo".



Nell'elaborazione della "Carta delle Fragilità" del P.A.T. la fascia indicata dal P.R.G. come "Terreno pessimo" è stata inclusa nel Non idoneo unitamente alle aree caratterizzate da forte acclività. Ciò detto, dal momento che il limite di area "Non Idonea" riportato nella "Carta delle Fragilità" del P.A.T. non risulta perfettamente sovrapponibile con la "Carta Clivometrica" elaborata (v. estratto in fig. 4), si è appositamente eseguito un sopralluogo volto a verificare, da un lato la sussistenza delle condizioni di criticità indicate dal P.R.G. e dall'altro la corrispondenza dell'elaborazione clivometrica con la morfologia reale dei luoghi.

Con riferimento alla figura seguente, che rappresenta un estratto della "Carta Clivometrica" si evidenzia che la porzione centrale del lotto di proprietà e le aree sui lati Nord, Sud ed Ovest dell'abitazione presentano pendenze mediamente superiori al 40% (in arancione) mentre la restante parte presenta pendenze inferiori (in giallo).




Fig. 4. Estratto dalla "Carta Clivometrica" (Tav. 6.4) del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore. In blu il lotto di proprietà, in nero i coni ottici delle fotografie riportate nel testo.

Il sopralluogo condotto ha evidenziato come la morfologia dell'area sia stata fortemente modificata da interventi antropici. All'interno del lotto si è infatti rilevata una serie di terrazzamenti e muretti in pietra che interrompono la pendenza del pendio, rendendone più dolce il profilo e aumentandone la stabilità. Si tratta di balze morfologiche allungate in direzione parallela al versante (v. fig. 5), dalla sommità da sub pianeggiante a debolmente inclinata verso Sud - Ovest, piuttosto irregolari per altezza, profondità e profilo della scarpata, su una delle quali è collocato anche l'edificio di proprietà. Un ulteriore elemento di natura antropica che ha modificato la morfologia originaria dei luoghi è rappresentato dalla strada di accesso all'abitazione da via Pianeta, per la cui realizzazione, infatti, si è resa necessaria la riprofilatura del versante e la realizzazione di alcuni muri di sostegno (v. fig. 6).



Fig. 5. Panoramiche del lotto di proprietà, con le balze morfologiche che modificano la pendenza generale del versante (FOTO 3 - 4 - 5).




Fig. 6. Modifica della morfologia dei luoghi indotta dalla realizzazione della strada di accesso al lotto di proprietà da via Pianeta (FOTO 6 - 7 - 8).

A monte dell'edificio l'area è stata scavata per aumentare la superficie pianeggiante di pertinenza del fabbricato mentre a Nord Ovest dello stesso le pendenze si attenuano leggermente per poi interrompersi contro il muro che sostiene via Pianeta (v. fig. 7).



Fig. 7. Panoramica dell'area di proprietà a Nord Ovest dell'edificio esistente, dove le pendenze si attenuano leggermente per poi interrompersi contro il muro che sostiene via Pianeta (FOTO 2).

Immediatamente a valle dell'edificio esistente, si conferma invece un'elevata acclività del versante probabilmente accentuata anche dalla realizzazione dell'area pianeggiante su cui è stato realizzato il fabbricato (v. fig. 7 e 8).



Fig. 8. Panoramica dell'area di proprietà a valle dell'edificio esistente, caratterizzata da un versante di elevata acclività (FOTO 9).

Dal punto di vista *geolitologico*, l'area è caratterizzata dalla presenza di roccia da affiorante a sub affiorante, ricoperta da una coltre superficiale di materiale detritico e colluviale di spessore per lo più decimetrico su cui è attecchita la vegetazione prativa o boschiva. Per quanto riguarda il substrato roccioso, questo è costituito da roccia calcarea fittamente fratturata e alterata in superficie, con una stratificazione indistinta ascrivibile alla Formazione delle "Calcareni di Castalgomberto" che in affioramento si presentano come nella figura riportata a pagina seguente.



Fig. 9. Roccia calcarea affiorante in corrispondenza del lotto di proprietà

In conclusione va debitamente sottolineato che, alla luce dei rilievi effettuati, non si segnala alcuna significativa criticità riconducibile a instabilità del ciglio di scarpata. La roccia è sub affiorante e presenta caratteristiche geomeccaniche discrete anche se non eccellenti. Si conferma la presenza di una morfologia molto articolata, in parte riferibile a interventi antropici, che a tratti assume un carattere di forte acclività.

Premesso quanto sopra, confrontando la "Carta Clivometrica" del P.A.T. riportata in fig. 4 con i risultati emersi dal sopralluogo effettuato, si possono ritenere in parte accettabili le richieste avanzate dal Sig. Camera con l'Osservazione n. 59.

In particolare, vista l'assenza di evidenti criticità di carattere geomorfologico o geologico, l'intera balza morfologica su cui sorge il fabbricato di proprietà, così come grana parte della porzione Sud – Est del lotto, possono essere inseriti nelle aree "idonee a condizione", in cui l'edificazione deve comunque essere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate alla conoscenza precisa del contesto litostratigrafico e geotecnico locale nonché alla realizzazione di opportuni interventi specifici di messa in sicurezza.

Ciò detto, nelle figure alla pagina seguente si riporta uno stralcio della "Carta Clivometrica" su cui si ripropone il limite del "non idoneo" e di seguito uno stralcio della "Carta delle Fragilità", in cui è proposta la nuova delimitazione delle aree "idonee a condizione", ottenuta in seguito agli approfondimenti puntuali eseguiti.




Fig. 10. Estratto dalla "Carta Clivometrica" (Tav. 6.4) del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore. In blu il nuovo limite proposto.





Fig. 11. Estratto dalla "Carta delle Fragilità" (Tav. 03) del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montecchio Maggiore. In blu il nuovo limite proposto.

Dott. Geol. Enrico Nucci




Dott. Geol. Lorena Benedetti





CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

e-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/


 Dasa-RÄgister
 EN ISO 9001 (2008)
 IQ-1001-05

 Ente con sistema di
 gestione
 per la qualità certificato

 ORIGINALE []
 COPIA []

 Settore: TERZO
 Servizio: URBANISTICA
 Responsabile del procedimento: geom. Luigi Schiavo
 Tel.: 0444 705618 Fax: 0444 694888
 e-mail: urbanistica@comune.montecchio-maggiore.vi.it
 Modalità di spedizione:
 Anticipata via fax: NO [] SI []

 Prot. n.: **13878**

 Montecchio Maggiore, li **15 MAG. 2014**

 Alla Provincia di Vicenza
 Settore Urbanistica
 Contrà Gazzolle
 36100 VICENZA

Oggetto: PAT del Comune di Montecchio Maggiore - Elaborati aggiornati.

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere VTPU n. 1 del 12.03.2014, al parere della Commissione regionale VAS n. 42 del 10.03.2014 e n° 93 del 16.04.2014, al decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 37 del 10.04.2014.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

ELABORATI CONOSCITIVI

Elab. 45. Rapporto sulla struttura dati e informazioni

INFORMATICI

Elab. 46 DVD. 1 Quadro Conoscitivo

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

Elab. 47 Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - scala 1:10.000

Elab. 48 Tav. 2 Carta delle invarianti - scala 1:10.000

Elab. 49 Tav. 3 Carta delle fragilità - scala 1:10.000

Elab. 50 Tav. 4 Carta delle trasformabilità - scala 1:10.000

Elab. 55 Relazione tecnica e di progetto

Elab. 56 Norme Tecniche

Elab. 57 Relazione sul dimensionamento di Piano

Elab. 60 Relazione agronomica

Elab. 62 VAS - Rapporto ambientale (ed allegati da 1 a 6)

Elab. 62 - All. 7 VAS - Rapporto ambientale - sintesi non tecnica

Elab. 64 Valutazione di Incidenza (ed allegato A)

Elab. 65 Schede - Linee guida per il Piano degli Interventi (All.A e All.B)

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmette il "Documento di Sintesi" contenente le integrazioni/modifiche apportate agli elaborati adottati successivamente all'acquisizione dei pareri propedeutici alla loro approvazione.

Con l'occasione si trasmette altresì la "Dichiarazione di sintesi" del procedimento VAS redatta ai sensi dell'art-17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

e-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-RÄgister
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per la qualità certificato

Settore: TERZO

Servizio: URBANISTICA

Responsabile del procedimento: geom. Luigi Schiavo

Tel.: 0444 705618 Fax: 0444 694888

e-mail: urbanistica@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Modalità di spedizione:

Anticipata via fax: NO [] SI []

Prot. n.:

ORIGINALE []
COPIA []

Distinti saluti.


IL SINDACO
[Signature]
(timbro e firma)

IL TECNICO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
[Signature]
(timbro e firma)

IL PROGETTISTA DEL PIANO

[Signature]
(timbro e firma)
